

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 giugno 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 100.

Proroga alle leggi regionali 7 luglio 1982, n. 38 e 22 luglio 1986, n. 24, concernenti interventi di forestazione e coltivazione piante officinali . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 101.

Rideterminazione, per l'anno 1987 e successivi, del contributo alle sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 88. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 102.

Norme provvisorie per l'approvazione dei programmi di attività dei Centri di servizi culturali regionali per l'anno 1988. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 103.

Disciplina transitoria, per l'anno 1987, degli interventi di promozione e sostegno della pratica sportiva dilettantistica. . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 104.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1984, n. 39: «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative» e coordinamento con legge regionale 23 aprile 1979, n. 21 . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 105.

Assestamento e seconda variazione del bilancio di previsione 1987. . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 1.

Spostamento del termine di cui al primo comma dell'art. 64 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, recante: «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione Abruzzo» . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 2.

Norme integrative alla legge regionale 12 agosto 1986, n. 38, sull'organizzazione dell'E.R.S.A. . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 3.

Ulteriori norme integrative per l'inquadramento nel ruolo organico regionale del personale insegnante presso i Centri di formazione professionale. . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 4.

Interventi della Regione per la realizzazione di infrastrutture rurali . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 5.

Rifinanziamento bollettino regionale di informazione agricola. . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 6.

Norme in materia di erogazione dei fondi agli enti di formazione professionale . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 7.

Finanziamento programmi di forestazione. . . . . Pag. 10

## LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 8.

Interventi per la conservazione della fascia costiera abruzzese ai fini di sviluppo turistico . . . . . Pag. 11

## LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1988, n. 9.

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1986. . . . . Pag. 11

## LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1988, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10 e successive modificazioni (Adeguamento indennità ai revisori dei conti delle U.U.L.L.S.S.S.S.) . . . . . Pag. 11

## LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1988, n. 11.

Provvedimenti urgenti a tutela dell'ambiente . . . . . Pag. 12

## LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1988, n. 12.

Provvidenze regionali per l'edilizia abitativa: agevolazioni finanziarie a cooperative edilizie per la costruzione di nuovi alloggi ed a privati cittadini per la costruzione e l'acquisto di alloggi, nonché il recupero del patrimonio residenziale esistente - Norme di finanziamento della legge regionale 16 settembre 1982, n. 82. . . . . Pag. 13

## LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1988, n. 13.

Finanziamento regionale ai Consorzi di bonifica per la realizzazione e completamento di manufatti consortili per la fertirrigazione . . . . . Pag. 13

## LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 14.

Assunzione da parte dell'ERSA dei divulgatori agricoli ai sensi del Regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270 . . . . . Pag. 14

## LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1988, n. 15.

Compensi spettanti ai componenti degli organismi collegiali. . . . . Pag. 15

## REGIONE UMBRIA

## LEGGE REGIONALE 31 marzo 1988, n. 11.

Norme per l'applicazione del regolamento C.E.E. n. 797/85 del consiglio in data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, come modificato dal regolamento C.E.E. n. 1760/87 del consiglio del 15 giugno 1987. . . . . Pag. 15

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1988, n. 12.

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e degli organismi di difesa delle produzioni. . . . . Pag. 24

## REGIONE LAZIO

## LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1988, n. 1.

Ulteriori integrazioni della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1987» . . . . . Pag. 25

## LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1988, n. 2.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1987 . . . . . Pag. 27

## LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1988, n. 3.

Interventi per il ripristino di opere pubbliche e private danneggiate dai nubifragi dell'autunno 1987, verificatisi nella provincia di Viterbo . . . . . Pag. 27

## LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1988, n. 4.

Provvedimenti in favore delle imprese artigiane, commerciali, turistico-alberghiere e della pesca, danneggiate dai nubifragi del 22 e del 29 ottobre 1987 . . . . . Pag. 29

## LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1988, n. 5.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988 . . . . . Pag. 30

**REGIONE ABRUZZO****LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 100.****Proroga alle leggi regionali 7 luglio 1982, n. 38 e 22 luglio 1986, n. 24, concernenti interventi di forestazione e coltivazione piante officinali.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 29 dicembre 1987)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Le provvidenze previste dalla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, prorogata con legge regionale 4 febbraio 1986, n. 5 e modificata con legge regionale 22 luglio 1986, n. 24, sono prorogate al 31 dicembre 1988.

Tutti i termini di scadenza previsti da tali leggi regionali, sono differiti al 31 dicembre 1988.

Gli stanziamenti di spesa relativi all'esercizio 1988 sono determinati dai trasferimenti di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, nonché da eventuali norme specifiche.

**Art. 2.**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 dicembre 1987

MATTUCCI

88R0357

**LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 101.****Rideterminazione, per l'anno 1987 e successivi, del contributo alle sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 88.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 29 dicembre 1987)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Il contributo annuo alle sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, da destinare al perseguimento degli scopi statutari dell'associazione stessa, previsto dalla legge regionale

9 dicembre 1982, n. 88, come modificata dalla legge regionale 2 aprile 1985, n. 22, e già rideterminato per l'anno 1987 in L. 100.000.000 con legge regionale 26 giugno 1987, n. 34, è ulteriormente rideterminato per il medesimo anno 1987 e successivi in L. 180.000.000.

**Art. 2.**

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1987 in L. 80.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo per competenza e cassa del cap. 323000 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987.

La partita n. 1 dell'elenco n. 3, è ridotta di L. 80.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987 lo stanziamento del cap. 071626 denominato «Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili» è incrementato di L. 80.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

**Art. 3.**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 dicembre 1987

MATTUCCI

88R0358

**LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 102.****Norme provvisorie per l'approvazione dei programmi di attività dei Centri di servizi culturali regionali per l'anno 1988.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 29 dicembre 1987)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Per l'anno 1988, in quanto non sono costituiti ed attivati gli organi e le procedure di cui agli articoli 10, 14 e 16 legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, e 12, 20 e 21 legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, per l'approvazione dei programmi annuali di attività dei Centri di servizi culturali regionali si prescinde dalla loro adozione da parte dei relativi consigli di gestione e dalla inclusione in una programmazione regionale ad opera della Consulta regionale per la cultura.

Limitatamente a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è autorizzata la procedura straordinaria indicata nel successivo articolo 2.

## Art. 2.

Nella fase provvisoria suddetta, per l'approvazione dei programmi di cui al precedente articolo, già trasmessi alla giunta regionale ai sensi dell'art. 13 legge regionale 35/78 sulla scorta delle ricognizioni previste dall'art. 4 stessa legge i responsabili dei Centri presentano entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge una propria relazione in cui si dia conto delle osservazioni comunque ricevute e delle proposte non accolte, allegandole, se depositate dai promotori, e siano illustrate le modalità dei confronti avuti per la verifica della rispondenza del programma alle finalità prescritte.

Si prescinde da dette verifiche per le attività consistenti in servizi d'istituto in sede e per quelle che proseguano, ripetano o realizzino in ritardo identiche attività incluse nel programma 1987 a suo tempo regolarmente approvato. Tali attività si intendono provvisoriamente autorizzate e finanziabili sotto la responsabilità della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, in base all'atto con cui la giunta approva le proposte di programma da sottoporre al consiglio regionale.

Per il 1988 il termine di cui al secondo comma dell'art. 13 legge regionale 35/78 è fissato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 dicembre 1987

MATTUCCI

88R0359

**LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 103.**

**Disciplina transitoria, per l'anno 1987, degli interventi di promozione e sostegno della pratica sportiva dilettantistica.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 29 dicembre 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

La regione Abruzzo, limitatamente all'anno 1987, in attesa dell'attuazione del programma triennale di promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive e fisico-ricreative di cui alla legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, sostiene:

a) l'attività degli Enti di promozione sportiva e del tempo libero, riconosciuti dal CONI ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530;

b) l'attività del libero associazionismo sportivo federale;

c) l'organizzazione di corsi di qualificazione di operatori sportivi.

## Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

Per l'attuazione degli obiettivi di cui al precedente art. 1 la Regione concede contributi:

a) in favore di ciascun organo regionale di rappresentanza degli Enti nazionali di promozione sportiva e del tempo libero, qualora presenti e operanti in almeno due province del territorio regionale, per le finalità di cui alla lettera a) del precedente art. 1.

b) in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nella Regione ed affiliate da almeno due stagioni agonistiche ad una o più federazioni sportive del CONI, per le finalità di cui alla lettera b) del precedente art. 1;

c) in favore degli organi regionali di rappresentanza delle federazioni sportive del CONI, per le iniziative di cui alla lettera c) del precedente art. 1.

Ai sopraindicati soggetti il contributo regionale può essere erogato entro il limite massimo del 50% delle spese documentate e ritenute ammissibili ai sensi del successivo art. 6 e non è cumulabile con altri contributi regionali concessi per le stesse iniziative.

## Art. 3.

*Incentivazione dell'attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero*

Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 lettera a) debbono presentare alla giunta regionale - Servizio sport e tempo libero - entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, corredata della seguente documentazione:

a) certificato del competente organo nazionale attestante la persona cui compete la legale rappresentanza dell'organo regionale, il numero delle società associate e il numero degli iscritti nella Regione;

b) relazione analitica dimostrativa dell'attività svolta nel 1987 e delle relative spese effettivamente sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante;

c) documenti giustificativi delle spese sostenute di cui al precedente punto b) in originale ovvero in copia autenticata ai sensi di legge;

d) dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi regionali per le spese di cui al precedente punto c), sottoscritta dal legale rappresentante.

Le richieste pervenute fuori termine ovvero mancanti della documentazione di cui al comma precedente non potranno essere prese in considerazione.

La giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, previo parere motivato della consulta regionale per lo Sport di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, e d'intesa con la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi.

## Art. 4.

*Incentivazione dell'attività dell'associazionismo federale*

Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 lettera b) debbono presentare alla giunta regionale - Servizio sport e tempo libero - entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita richiesta, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, corredata della seguente documentazione:

a) certificato di affiliazione o di adesione ad una o più federazioni sportive del CONI, attestante l'anno di affiliazione o di adesione, la indicazione che l'associazione svolge esclusivamente attività dilettantistica e senza fini di lucro;

b) relazione analitica dimostrativa dell'attività svolta nel 1987 e delle relative spese effettivamente sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante;

c) documenti giustificativi delle spese sostenute di cui al precedente punto b) in originale ovvero in copia autenticata ai sensi di legge;

d) dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi regionali per le spese di cui al precedente punto c), sottoscritta dal legale rappresentante.

Le richieste pervenute fuori termine ovvero mancanti della documentazione, di cui al comma precedente, non potranno essere prese in considerazione.

La giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, previo parere motivato della consulta regionale per lo sport, di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, e d'intesa con la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi.

Non possono essere incluse nel piano di riparto dei contributi quelle associazioni o società sportive beneficiarie degli interventi di cui alla legge regionale 26 novembre 1986, n. 68 che non abbiano presentato, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al primo comma del presente articolo, la relazione analitica dimostrativa dell'attività svolta nel precedente anno 1986 e i relativi giustificativi di spesa.

#### Art. 5.

##### *Incentivazione per la qualificazione di operatori sportivi*

Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 lettera c) debbono presentare alla giunta regionale - Servizio sport e tempo libero - entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa riguardante le finalità dell'iniziativa, il programma e la durata dei corsi, l'indicazione dei docenti e il numero dei partecipanti;

b) documenti giustificativi delle spese sostenute di cui al precedente punto a) in originale ovvero in copia autenticata ai sensi di legge;

c) dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi regionali per le spese di cui al precedente punto b), sottoscritta dal legale rappresentante.

Le richieste pervenute fuori termine ovvero mancanti della documentazione, di cui al comma precedente, non potranno essere prese in considerazione.

La giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, previo parere motivato della consulta regionale per lo sport di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, e d'intesa con la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi.

#### Art. 6.

##### *Spese ammissibili*

Ai fini della determinazione della misura del contributo concedibile, sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) per i contributi di cui all'art. 3:

1) spese relative all'organizzazione di manifestazioni promozionali realizzate nell'ambito del territorio regionale;

2) spese per iniziative per la formazione e la qualificazione tecnica di operatori e animatori sportivi;

3) spese per convegni, dibattiti, attività di ricerca e di studio, con divulgazione dei relativi risultati.

b) per i contributi di cui all'art. 4:

1) spese per iscrizione e tasse di qualsiasi genere per la partecipazione ad attività sportive;

2) spese per l'acquisto di abbigliamento ed attrezzi sportivi indispensabili;

3) spese di viaggio e soggiorno nelle località sedi di manifestazioni sportive;

4) spese relative all'uso o gestione dell'impianto sportivo.

c) per i contributi di cui all'art. 5:

1) spese relative all'acquisto di materiale didattico;

2) spese sostenute per rimborsi ai docenti e per sistemazione logistica dei partecipanti.

#### Art. 7.

##### *Contributi per risultati sportivi di particolare rilievo*

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi a favore di Associazioni e società sportive operanti nella Regione, che abbiano conseguito, nel corso dell'anno 1987, risultati sportivi individuali e/o di squadra di particolare rilievo.

#### Art. 8.

##### *Ripartizione dei contributi*

Ai fini dell'attuazione della presente legge, la somma complessiva disponibile di L. 800.000.000, viene così ripartita:

a) per gli interventi di incentivazione dell'attività degli Enti di promozione sportiva e del tempo libero, di cui al precedente art. 3, L. 224.000.000;

b) per gli interventi di sostegno dell'attività del libero associazionismo sportivo federale del CONI, di cui al precedente art. 4, L. 384.000.000;

c) per gli interventi di incentivazione per la qualificazione di operatori sportivi, di cui al precedente art. 5, L. 32.000.000;

d) per gli interventi a favore di associazioni e società sportive per risultati sportivi di particolare rilievo, di cui al precedente art. 7, L. 160.000.000.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in L. 800.000.000.

Alla spesa relativa si fa fronte con l'apposito stanziamento già iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio 1987 al cap. 092323 «Interventi di promozione e sostegno della pratica sportiva e fisico-ricreativa» Titolo IV - Fondi regionali.

#### Art. 10.

##### *Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 dicembre 1987

MATTUCCI

88R0060

## LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 104.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1984, n. 39: «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative» e coordinamento con legge regionale 23 aprile 1979, n. 21.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 29 dicembre 1987)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative», approvato con legge regionale 6 giugno 1984, n. 39, e modificato ed integrato con leggi regionali 17 maggio 1985, n. 50 e 29 maggio 1987, n. 27, è ulteriormente modificato ed integrato secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

## Art. 2.

Alla fine del primo comma del punto 26, sono aggiunte le parole: «oltre che per il conseguimento della ristrutturazione prevista dalla colonna B della tavola 2».

Il punto 28 è sostituito dal seguente:

«Il trasferimento della titolarità è sempre consentito, salvo i divieti previsti nel punto 39 ed il caso di concentrazione di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto».

L'ultimo comma del punto 37 è sostituito dal seguente:

«Il potenziamento è comunque condizionato a quanto stabilito nei punti successivi».

Il punto 42 è sostituito dal seguente:

«Il potenziamento con gasolio, qualora esistano i requisiti tecnici previsti dalle disposizioni vigenti, è sempre consentito, salvo i divieti previsti nel punto 39 ed il caso di incompatibilità con il territorio previsto nel punto 18».

## Art. 3.

Il punto 32 è sostituito dal seguente:

«Per gli impianti incompatibili con il territorio, secondo quanto stabilito dal punto 18, il rinnovo della concessione è condizionato al trasferimento dell'impianto in altra zona, secondo le indicazioni previste nel «Piano locale d'intervento».

In ogni caso il Comune revoca la concessione qualora il titolare non effettui il trasferimento nei due anni successivi alla data di notifica dell'obbligo di trasferimento».

## Art. 4.

Il secondo comma del punto 45 è sostituito dal seguente:

«È pertanto ammessa, in quei Comuni con un parco autoveicoli superiore a 500 unità, l'installazione di una apparecchiatura self-service pre-payment per ogni 1.000 unità o frazione superiore a 500».

Il quarto comma del punto 45 è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione rilasciata in un qualsiasi Comune del bacino, prelude a tutti gli altri Comuni dello stesso, con un parco autoveicoli inferiore o uguale a 500 unità, la possibilità di emettere un analogo provvedimento».

## Art. 5.

Alla tavola 2, allegata al Piano, sono apportate le seguenti modifiche:

	Colonna A	Colonna B
Colledimezzo . . . . .	0	1
Civitella Casanova . . . . .	4	3
S. Giovanni Teatino . . . . .	5	6
Pettorano sul Gizio . . . . .	0	1

## Art. 6.

Alla tavola 4 sono aggiunti il punto 18, formato dal comune di Castel di Sangro, il punto 19 dai Comuni Trasacco, Luco dei Marsi, Collelongo e Villavallelonga, il punto 20 dai Comuni di Montesilvano e Spoltore, il punto 21 dal Comune di Francavilla, il punto 22 dal Comune di Gissi ed il punto 23 dai Comuni di Vasto - San Salvo.

## Art. 7.

Coordinamento tra la legge regionale 23 aprile 1979, n. 21 ed il Piano regionale distribuzione carburanti

Al fine di perseguire il coordinamento, gli articoli ed i commi della legge regionale 23 aprile 1979, n. 21, sono inseriti in sostituzione ed integrazione degli articoli della legge regionale 6 giugno 1984, n. 39 e dei punti del Piano regionale per la distribuzione dei carburanti e successive modifiche ed integrazioni, nel modo seguente:

l'art. 4 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 21, con l'aggiunta al quarto comma, dopo le parole «della pubblica amministrazione», delle parole «e quelle relative agli impianti ad uso privato», e con l'esclusione dell'ultimo comma, è inserito dopo il comma dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 39;

il primo comma dell'art. 6 della citata legge regionale n. 21/1979 sostituisce il primo comma del punto 31 del Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti;

gli ultimi tre commi dell'art. 6 sono inseriti dopo l'ultimo comma del punto 38;

i primi tre commi dell'art. 8 sono inseriti dopo l'ultimo comma del punto 56;

l'art. 9 viene inserito nel Piano con la istituzione del punto 59;

il primo, il secondo, il terzo, il quinto fino alle parole «risultante da verbale di collaudo», il sesto ed il settimo commi dell'art. 10 sostituiscono il primo comma del punto 27;

l'art. 11 è aggiunto dopo il comma del punto 28;

il primo comma dell'art. 14 viene inserito nel Piano con la istituzione del punto 60.

Dopo l'inserimento degli ultimi tre commi dell'art. 6 nel punto 38 è aggiunto il seguente:

«La procedura da seguire è la stessa descritta nel punto 31».

Dopo l'ultimo comma del punto 53 sono aggiunti i seguenti:

«Nei provvedimenti di autorizzazione, da rilasciare sentito il preventivo parere dei VV.FF. e dell'UTIF competenti per territorio, dovrà essere esplicitamente indicata la destinazione dell'impianto all'uso per natanti».

Le procedure di collaudo sono le stesse previste per gli impianti stradali».

Il secondo comma del punto 27 viene sostituito dal seguente:

«Per gli impianti incompatibili con il territorio, il rinnovo della concessione è condizionato a quanto stabilito nel punto 32».

Sono abrogati gli articoli ed i commi della legge regionale n. 21/79 non riportati nel presente articolo.

Sono, altresì, abrogati il penultimo comma del punto 29, l'ultimo comma del punto 36, i punti 47, 48, 49, 50, 51 del «Piano regionale carburanti» approvato con legge regionale 6 giugno 1984, n. 39, e modificato con leggi regionali 17 maggio 1985, n. 50, e 29 maggio 1987, n. 27.

## Art. 8.

I punti 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, dopo l'inserimento delle modifiche ed integrazioni previste nella presente legge, assumono la numerazione rispettivamente di 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, per garantire la continuità.

## Art. 9.

Il termine di validità del Piano, da inserire con la istituzione del punto 56, viene spostato al 1992.

## Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 dicembre 1987

MATTUCCI

88R0361

## LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 105.

Assestamento e seconda variazione del bilancio di previsione 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 21 straord. del 30 dicembre 1987)

(Omissis).

88R0362

## LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 1.

Spostamento del termine di cui al primo comma dell'art. 64 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, recante: «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione Abruzzo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 del 13 gennaio 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per l'anno 1987, il termine previsto nel primo comma dell'art. 64, della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, concernente: «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione Abruzzo», è spostato al 20 dicembre 1987.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 gennaio 1988

MATTUCCI

88R0363

## LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 2.

Norme integrative alla legge regionale 12 agosto 1986, n. 38, sull'organizzazione dell'E.R.S.A.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 del 13 gennaio 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il personale avventizio, assunto direttamente dall'E.R.S.A. per le esigenze connesse, in particolare, alle attività del laboratorio di analisi terreni, nella prima fase di attuazione della presente legge e nel limite massimo di n. 5 unità, è immesso nella terza qualifica funzionale nell'ambito dei posti effettivamente disponibili in organico, previo superamento di un concorso riservato, purchè abbia prestato servizio negli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 presso l'E.R.S.A., e sia in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per quelli inerenti al limite massimo di età.

## Art. 2.

I candidati vincitori del concorso sono immessi nel ruolo dell'E.R.S.A. con decorrenza alla data del provvedimento di nomina e con il trattamento economico iniziale della qualifica funzionale attribuita. Tale personale dovrà essere adibito esclusivamente all'espletamento di funzioni corrispondenti alla declaratoria professionale della terza qualifica e per i compiti del laboratorio di analisi terreni.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nel bilancio dell'E.R.S.A. per l'esercizio 1987, e con quelli che verranno iscritti, nei bilanci degli anni successivi, in attuazione del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 28 dicembre 1978 n. 87.

## Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 gennaio 1988

MATTUCCI

88R0364

**LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 3.**

**Ulteriori norme integrative per l'inquadramento nel ruolo organico regionale del personale insegnante presso i Centri di formazione professionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 del 13 gennaio 1988)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

I dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 72 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, assunti quali insegnanti presso i centri di istruzione professionale hanno diritto di conseguire ai sensi del quarto comma di detta norma l'inquadramento nella qualifica di funzionario del ruolo organico del personale regionale nonché i benefici di carriera previsti dalle successive leggi regionali ove versino in una delle seguenti condizioni:

a) fossero in possesso del diploma di laurea prescritto per l'insegnamento di discipline e l'esercizio delle collaterali funzioni di coordinamento e programmazione riservati ai docenti assunti a tempo determinato nel corso dell'anno addestrativo 1972-73 nei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione e successivamente abbiano svolto i compiti per almeno un anno a decorrere dalla data di assunzione;

b) pur essendo sprovvisti del prescritto titolo accademico, abbiano svolto i compiti di docente di materie prevalentemente teoriche per almeno un biennio a decorrere dalla data indicata sub a).

Il requisito di servizio previsto alle lettere a) e b) del comma precedente è accertato dalla giunta regionale sulla base della documentazione ufficiale risalente al periodo di attività da considerare.

Tenuto conto dello scopo perequativo della presente legge, in relazione alla disparità di trattamento cui ha dato luogo la non uniforme applicazione agli interessati della normativa richiamata al secondo comma, anche per effetto di discordanti pronunce giurisprudenziali, la decorrenza dell'inquadramento è disposta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di inquadramento sono adottati dalla giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge valutato, per l'anno 1987, in lire 10 milioni si provvede con gli stanziamenti iscritti ai capp. 11201 e 11202 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1987.

Negli esercizi successivi si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 1988

MATTUCCI

88R0365

**LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 4.**

**Interventi della Regione per la realizzazione di infrastrutture rurali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 30 gennaio 1988)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La regione Abruzzo, allo scopo di migliorare le condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni rurali, promuove interventi volti alla realizzazione di infrastrutture rurali: strade, acquedotti ed elettrodotti rurali.

## Art. 2.

*Strade ed acquedotti*

La Regione può concedere contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile per il riattamento e la costruzione di strade rurali al servizio principalmente dell'agricoltura, nonché per la costruzione di acquedotti rurali.

Prima dell'inizio dei lavori può essere erogato un acconto fino al 30% dell'importo del contributo.

L'onere per tale intervento non può essere superiore a L. 3.000.000.000.

## Art. 3.

*Elettrodotti*

La Regione promuove interventi tesi a realizzare nuovi piani di elettrificazione in favore degli insediamenti rurali e delle applicazioni elettroagricole, ai fini di una più economica organizzazione dei fattori produttivi.

Detti piani comprendono tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, applicazioni elettrodomestiche ed aziendali, compresi gli allacciamenti delle singole utenze, e riguardano:

1) la realizzazione di nuovi elettrodotti rurali nelle zone che risultano ancora sprovviste di servizio elettrico e nelle quali l'intensità degli insediamenti nuovi rende più urgenti gli impianti stessi;

2) il potenziamento degli elettrodotti rurali esistenti, per favorire la diffusione delle diverse applicazioni elettroagricole.

L'onere per la realizzazione di detti piani è posto per l'80% a carico della Regione e per il 20% a carico dell'ENEL o delle aziende municipalizzate o aziende elettriche comunali che procedono alla realizzazione delle opere, sia direttamente, sia mediante gara di appalto.

I rapporti tra la Regione e l'ENEL o le aziende municipalizzate o comunali sono disciplinati dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31.

#### Art. 4.

##### *Programmazione degli interventi*

Il programma di massima degli interventi previsti dal precedente articolo, dovrà essere elaborato dal Settore agricoltura, foreste e alimentazione, secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici dei Comuni o delle Comunità Montane, nonché dei programmi zonali elaborati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e dei piani di sviluppo socio-economico-territoriale, ove esistono.

Nella formulazione di detto programma vengono prese in considerazione le richieste inoltrate dagli Enti interessati, che siano munite del parere di conformità agli strumenti urbanistici in vigore.

L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità o a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire.

Il programma ed i piani esecutivi sono approvati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare agricoltura.

#### Art. 5.

##### *Richieste*

Fino alla costituzione delle associazioni dei Comuni le richieste potranno essere presentate dalle Comunità Montane per i territori di loro competenza.

Per i territori ove non operano le Comunità Montane, le richieste potranno essere inoltrate dai singoli Comuni.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

All'onere di L. 4.500.000.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Fondo globale iscritto al cap. 325000, elenco 5, partita 7 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1987 è istituito ed iscritto nel Settore 10 Titolo II, Catg. III, Sezione X il cap. 102393 denominato «Interventi per la realizzazione di infrastrutture rurali (strade, acquedotti ed elettrodotti rurali) con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 4.500.000.000.

La partita n. 7 di L. 67.380.000.000 (finanziamento dei progetti globali regionali di cui al programma regionale di sviluppo 1987-89) dell'elenco n. 5, allegato al bilancio 1987, è ridotta per competenza e per cassa di L. 4.500.000.000.

#### Art. 7.

Ai capitoli di spesa indicati dall'art. 33 della legge regionale del bilancio 13 maggio 1987, n. 21, è aggiunto il cap. 102393.

L'utilizzazione dello stanziamento previsto dalla presente legge, ha luogo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge 1° dicembre 1983, n. 651, e dalla legge n. 64 del 1986, riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e subordinatamente all'ammissione al finanziamento da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

#### Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 1988

MATTUCCI

88R0366

### LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 5.

#### **Rifinanziamento bollettino regionale di informazione agricola.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 30 gennaio 1988)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

La Regione, al fine di proseguire la attività di informazione socio-economica, prevista dalle leggi regionali 2 marzo 1979, n. 12, e 28 dicembre 1983, n. 82, finanzia, nei limiti di cui al successivo art. 3, la pubblicazione del bollettino regionale di informazione agricola.

#### Art. 2.

Il bollettino regionale avrà cadenza periodica e per la sua pubblicazione la giunta regionale è incaricata di predisporre, di intesa con la competente commissione consiliare, le modalità ed i criteri di gestione.

#### Art. 3.

Agli oneri relativi alla presente legge si farà fronte con i fondi già iscritti al cap. 101412 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1987, fino ad esaurimento degli stessi.

#### Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 1988

MATTUCCI

88R0367

## LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 6.

**Norme in materia di erogazione dei fondi agli enti di formazione professionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 30 gennaio 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Obbligo della istituzione di conti correnti bancari*

Le somme impegnate sui capitoli di spesa del bilancio della Regione per attività formative autorizzate dai competenti organi regionali, nelle quali sia impiegato, anche in attività direttamente o indirettamente connesse o per la propria formazione, il personale assunto da parte degli enti gestori di cui all'art. 5, lettera b), della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, sono erogate a favore degli enti stessi, mediante accreditamenti su due distinti conti correnti bancari, di cui uno vincolato alla retribuzione del personale e al pagamento degli oneri riflessi.

A tal fine gli enti predetti sono tenuti:

a) ad affidare ad istituti bancari il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale e degli oneri riflessi e a notificare l'avvenuto affidamento al competente Servizio del settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione;

b) a presentare allo stesso Servizio, entro trenta giorni dall'inizio delle attività autorizzate, anche se non gestite dall'Ente, l'elenco nominativo dei propri dipendenti, con la indicazione degli elementi che ne individuino la utilizzazione di cui al primo comma e del previsto ammontare sia della retribuzione che degli oneri relativi. Il complesso delle spese per il personale non può, in ogni caso, eccedere quello risultante, per la quota di spettanza, dai piani e programmi approvati dalla Regione, purché determinato in osservanza del vigente CCNL.

## Art. 2.

*Modalità di accreditamento dei fondi*

Nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e compatibilmente con le disponibilità per cassa, la erogazione dei fondi impegnati per le attività di cui alle presenti norme è disposta, anche in unica soluzione e successivamente agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, mediante accreditamento:

a) sul conto corrente bancario dell'istituto tesoriere intestato all'Ente gestore, acceso per le retribuzioni e gli oneri riflessi, sino a copertura del 90% delle previsioni di spesa di cui alla lettera b) del precedente articolo, ovvero sino alla copertura integrale delle previsioni ove trattasi di attività non comportanti, per l'Ente, spese con diversa destinazione;

b) sull'altro conto corrente bancario acceso per la gestione delle restanti spese, sino alla concorrenza del 90% degli importi autorizzati dal competente organo regionale in sede di approvazione dei piani e programmi delle attività.

L'erogazione del saldo, pari al 10%, viene disposta, se dovuta, in conformità delle vigenti norme regionali in materia.

Restano salve, comunque, le norme che regolano l'esercizio provvisorio del bilancio di cui all'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, nonché quelle per la regolazione dei flussi di cassa stabilite dall'art. 32 della legge regionale di bilancio 13 maggio 1987, n. 21, e consimili per gli anni successivi.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 1988

MATTUCCI

88R0368

## LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 7.

**Finanziamento programmi di forestazione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 30 gennaio 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La Regione, allo scopo di favorire ed incentivare la forestazione produttiva, quella protettiva e le attività e le iniziative forestali previste nell'ambito degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, finanzia programmi relativi a:

manutenzione degli impianti forestali effettuati tramite le Comunità Montane con i fondi della Comunità Economica Europea, Fondo Investimento Occupazione e Regionali;

impianti nuovi, o di completamento, di forestazione produttiva e protettiva in aree pubbliche e private;

interventi di sistemazione idraulico-forestali nelle zone interne.

Compete alla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, di approvare i relativi programmi sulla base delle proposte presentate dai Comuni, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1987 in L. 5.400.000.000, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 325.000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 è istituito ed iscritto nel Settore 11, Titolo II, Catg. III, Sez. X, il cap. 112343 denominato «Finanziamento programmi di forestazione» (interventi progettuali) con lo stanziamento, per competenza e cassa, di L. 5.400.000.000.

La partita n. 7 di L. 67.380.000.000 di cui all'elenco n. 5 allegato al bilancio 1987, è ridotta per competenza e cassa di L. 5.400.000.000 utilizzando la voce «Aree interprogettuali».

## Art. 3.

Ai capitoli di spesa indicati nel primo comma dell'art. 33 della legge regionale di bilancio 13 maggio 1987, n. 21 è aggiunto il cap. 112343.

L'utilizzazione dello stanziamento di L. 5.400.000.000 previsto dalla presente legge ha luogo nel rispetto delle procedure e con salvaguardia delle condizioni stabilite dalle disposizioni riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

## Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 1988.

MATTUCCI

88R0369

## LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 8.

**Interventi per la conservazione della fascia costiera abruzzese ai fini di sviluppo turistico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 30 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo nel Settore dei lavori pubblici, la Regione attua, per l'esercizio 1987, propri interventi urgenti tesi al risanamento dei tratti di litorale della costa abruzzese soggetta ad erosione, con priorità per i tratti di costa ove si sono verificati i più gravi dissesti mediante la costruzione di scogliere frangiflutto.

## Art. 2.

Il programma dei relativi interventi è approvato ed attuato dalla giunta regionale, tenuto conto delle risoluzioni programmatiche adottate dal consiglio regionale.

Le eventuali economie derivanti dalla realizzazione dei relativi interventi verranno utilizzate per i casi di comprovata urgenza con la procedura di cui al precedente comma.

## Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 6 miliardi per l'esercizio 1987.

Alla spesa relativa si provvede a termini dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 mediante prelevamento, della sola competenza, dal fondo globale di cui al cap. 325000 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987.

La partita n. 4, iscritta nell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo, è ridotta di lire 6 miliardi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

L'utilizzazione del predetto stanziamento ha luogo nel rispetto delle procedure stabilite dalle disposizioni riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 1988

MATTUCCI

88R0370

## LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1988, n. 9.

**Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1986.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 straordinario del 10 febbraio 1988)

(Omissis).

88R0371

## LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1988, n. 10.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10 e successive modificazioni (Adeguamento indennità ai revisori dei conti delle UU.LL.SS.SS.).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 3 del 10 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Le indennità previste dall'art. 14 della legge regionale n. 60 del 31 ottobre 1986 e successive modificazioni competono dal 1° gennaio 1987.

## Art. 2.

La indennità di carica mensile omnicomprendiva prevista dall'art. 15, primo comma della legge regionale 14 maggio 1983, n. 25, è elevata, per i singoli membri del collegio dei revisori, a L. 700.000 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Ai membri del collegio dei revisori competono altresì il rimborso delle spese e le indennità di missione secondo quanto stabilito dall'art. 13 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1988

MATTUCCI

88R0372

## LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1988, n. 11.

## Provvedimenti urgenti a tutela dell'ambiente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 3 del 10 febbraio 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La presente legge detta norme per il completamento ed il coordinamento degli interventi regionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché per l'aggiornamento della legge regionale 16 dicembre 1982, n. 90, e delle leggi dello Stato.

## Art. 2.

La giunta regionale, in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della legge regionale 16 dicembre 1982, n. 90, effettua il censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il catasto regionale delle acque, integrato anche per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, e della legge 24 gennaio 1986, n. 7.

## Art. 3.

La giunta regionale predispone un piano di bonifica di aree inquinate.

Il piano deve prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi;
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
- c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;
- d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
- e) le procedure di affidamento dei lavori;
- f) la stima degli oneri finanziari;
- g) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- h) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

La giunta regionale provvede al periodico aggiornamento del piano di cui al comma primo sulla base delle risultanze delle indagini e verifiche effettuate dalle autorità di controllo.

## Art. 4.

La giunta regionale, in attuazione della legge 24 marzo 1987, n. 119, predispone un piano regionale per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti.

Il piano è redatto sulla base degli indirizzi emanati dal Ministero dell'ambiente.

## Art. 5.

La giunta regionale, per il rilevamento dei dati, l'esecuzione degli studi necessari e l'elaborazione degli atti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, nonché per l'aggiornamento e l'adeguamento del piano di risanamento delle acque, predisposto in tre fasi successive denominate rispettivamente: piano di risanamento delle fasce costiere abruzzesi, piano di risanamento dei bacini idrografici dei fiumi Vomano - Aterno/Pescara e Sangro, piano di risanamento dei bacini minori e della Piana del Fucino, è autorizzata ad avvalersi dell'ausilio di Enti, Istituti Universitari, Istituti di Ricerca, studi professionali particolarmente qualificati e con provata esperienza tecnico-professionale nel campo delle discipline oggetto della presente legge.

Gli incarichi di cui sopra sono conferiti nel rispetto delle vigenti norme e sono regolati da apposita convenzione.

## Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge e valutato, per l'anno 1987, in L. 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione del medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

La partita n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1987, incrementata con il provvedimento di prima variazione al bilancio del medesimo esercizio, è corrispondentemente ridotta.

Per gli anni a venire al 1987, si provvederà con apposito successivo provvedimento legislativo.

## Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1988

MATTUCCI

88R0373

**LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1988, n. 12.**

**Provvidenze regionali per l'edilizia abitativa: agevolazioni finanziarie a cooperative edilizie per la costruzione di nuovi alloggi ed a privati cittadini per la costruzione e l'acquisto di alloggi, nonché il recupero del patrimonio residenziale esistente - Norme di finanziamento della legge regionale 16 settembre 1982, n. 82.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 3 del 10 febbraio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

Per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 16 settembre 1982, n. 82, concernente «Provvidenze regionali per l'edilizia abitativa: agevolazioni finanziarie a cooperative edilizie per la costruzione di nuovi alloggi ed a privati per la costruzione e l'acquisto di nuovi alloggi, nonché per il recupero del patrimonio residenziale esistente» è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, la spesa di L. 6.000.000.000. per ciascuno degli esercizi relativi agli anni 1987, 1988 e 1989.

Art. 2.

*Norme attuative*

I fondi di cui alla presente legge sono destinati alle medesime finalità previste dalla legge regionale 16 settembre 1982, n. 82, e la ripartizione dei fondi avverrà secondo le norme ivi contenute.

Qualora tutte le istanze di finanziamento da parte di una delle categorie di operatori di cui al precedente comma fossero soddisfatte senza esaurire i fondi ad essa destinati, gli stessi vengono ripartiti, in parti uguali, fra gli altri soggetti previsti dalla presente legge.

Art. 3.

*Dotazioni finanziarie*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge relativo all'anno 1987, giusta le disposizioni contenute nel precedente art. 1, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

*(Omissis).*

La partita n. 7 dell'elenco n. 5, allegato al bilancio 1987, è ridotta di L. 6.000.000.000.

Resta conseguentemente integrato l'art. 33 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21.

Per gli anni 1988 e 1989 l'onere annuale di L. 6.000.000.000 sarà iscritto nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci, ugualmente finanziato dai trasferimenti statali in attuazione delle leggi 1° dicembre 1983, n. 651, e 1° marzo 1986, n. 64, concernenti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

L'utilizzazione del finanziamento stanziato al cap. 262409 ha luogo nel rispetto delle procedure stabilite dalle disposizioni riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 4.

*Entrata in vigore della legge*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1988

MATTUCCI

88R6374

**LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1988, n. 13.**

**Finanziamento regionale ai Consorzi di bonifica per la realizzazione e completamento di manufatti consortili per la fertirrigazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 3 del 10 febbraio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione ed il completamento degli invasi di stoccaggio delle acque reflue dei frantoi oleari e degli impianti connessi agli stessi da parte dei consorzi di bonifica, è stanziata la somma di lire 1.500 milioni per la campagna olearia 1987-88.

Il finanziamento sarà disposto dalla giunta regionale, sulla base di un programma regionale di intervento, di intesa con la commissione consiliare agricoltura.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, giusta la disposizione contenuta nel precedente art. 1, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

*(Omissis).*

La partita n. 3 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio 1987, è ridotta di L. 1.500.000.000.

Resta conseguentemente integrato l'art. 33 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21.

L'utilizzazione dello stanziamento previsto dalla presente legge, ha luogo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle leggi 1° dicembre 1983, n. 651, e 1° marzo 1986, n. 64, e subordinatamente all'ammissione al finanziamento da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1988

MATTUCCI

88R0375

## LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 14.

**Assunzione da parte dell'ERSA dei divulgatori agricoli ai sensi del Regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 4 del 12 febbraio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per garantire un efficace servizio di divulgazione agricola sul territorio regionale in attuazione del regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, l'Ente regionale di sviluppo agricolo è autorizzato ad assumere 56 unità con titolo di laurea in scienze agrarie, in scienze veterinarie e in scienze della produzione animale, da individuarsi in quelle già selezionate dallo stesso Ente, d'intesa con la giunta regionale, mediante avviso pubblico, per la partecipazione ai corsi di formazione specialistica nei servizi per l'agricoltura svolti da parte del FORMEZ, e che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di divulgatore specializzato rilasciato dal CIFDA «Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli», ai sensi del richiamato regolamento CEE 270/1979.

## Art. 2.

L'assunzione è disposta a domanda degli interessati, che debbono risultare in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso all'impiego regionale, con le modalità di cui al successivo art. 4.

L'assunzione ha luogo alla settima qualifica funzionale con il profilo di «Istruttore direttivo agronomo (o veterinario) - divulgatore agricolo» e decorre dall'atto di nomina, con collocazione in una sezione speciale annessa al personale dell'ERSA, denominata contingente divulgatori agricoli.

La durata del rapporto di lavoro è fissata in sei anni, al termine dei quali decade automaticamente.

Il personale di tale sezione può transitare direttamente in base ad una graduatoria per titoli nel ruolo ordinario del personale dell'ERSA nei posti vacanti che saranno messi a concorso successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nella dotazione organica dei profili professionali della settima qualifica assimilabili a quella di divulgatore agricolo, quali agronomo e veterinario, fatta salva la riserva dei posti per il personale in servizio in base alla normativa vigente.

I concorsi saranno banditi secondo le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1986, n. 38.

Il medesimo personale può altresì partecipare per l'accesso ai posti di ruolo delle altre qualifiche funzionali, beneficiando della riserva dei posti per il personale in servizio, a condizione che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

## Art. 3.

L'utilizzazione dei divulgatori agricoli avviene nell'ambito dell'intero territorio regionale a seconda delle accertate necessità.

I divulgatori agricoli assunti in base ai precedenti articoli devono essere destinati dall'ERSA a prestare servizio anche presso le UTA, per le zone ove l'ERSA non abbia sedi proprie, sempre per l'esecuzione di programmi di divulgazione agricola di cui al richiamato regolamento n. 270.

## Art. 4.

Le domande di assunzione da parte degli interessati dovranno pervenire all'ERSA, con tutta la necessaria documentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione presso la sede dell'ERSA della deliberazione del proprio consiglio di amministrazione di attuazione della presente legge.

L'assunzione ha luogo mediante graduatorie formulate sulla base dei titoli professionali, culturali e di studio di ciascun candidato valutati da apposita commissione giudicatrice, nominata dall'ERSA avuto riguardo alle disposizioni di cui alla legge regionale 22 marzo 1978, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni.

La nomina ha luogo con atto del presidente dell'ERSA.

## Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 2.300.000.000 annue, si fa fronte, fino al 1990, con i fondi assegnati dallo Stato alla regione Abruzzo, in base all'art. 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'applicazione del reg. 270/79/CEE; per gli anni successivi al 1990 si fa fronte con le assegnazioni provenienti dallo Stato per il settore agricoltura.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1988 sarà istituito ed iscritto apposito capitolo di spesa denominato: «Erogazione all'ERSA (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo) dei fondi per la spesa dei divulgatori agricoli in applicazione del reg. 270/79/CEE. Fondi art. 5 legge 8 novembre 1986, n. 752».

All'annuale attribuzione all'ERSA dei fondi di cui ai commi precedenti, si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

L'ERSA è autorizzato ad iscrivere gli importi relativi nella parte entrata dei propri bilanci di previsione.

## Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 gennaio 1988

MATTUCCI

88R0376

## LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1988, n. 15.

Compensi spettanti ai componenti degli organismi collegiali.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 4 del 12 febbraio 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1...

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, costituiti o da costituire presso l'amministrazione regionale in base ad atti formali è attribuito, salvo che sia diversamente stabilito da norme particolari, un gettone individuale di presenza di lire 40 mila per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Ai predetti componenti spetta altresì, quando ne ricorrono i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione nella misura ed alle condizioni stabilite dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, se pubblici dipendenti, o dalla vigente disciplina regionale per il personale della più elevata qualifica dirigenziale, in tutti gli altri casi.

I componenti supplenti hanno diritto a percepire il gettone e le indennità previste dal precedente art. 1 qualora partecipino alla intera seduta nell'ipotesi di assenza o di impedimento dei corrispondenti componenti effettivi.

## Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente valutabile in L. 15.000.000 per l'anno 1987, si provvede con lo stanziamento già iscritto al cap. 011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Per gli anni successivi, l'onere complessivo è determinato dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

## Art. 4.

È abrogata la legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 febbraio 1988

MATTUCCI

83R0377

## REGIONE UMBRIA

## LEGGE REGIONALE 31 marzo 1988, n. 11.

Norme per l'applicazione del regolamento C.E.E. n. 797/85 del consiglio in data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, come modificato dal regolamento C.E.E. n. 1760/87 del consiglio del 15 giugno 1987.

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 24 del 6 aprile 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Per l'applicazione nella regione dell'Umbria del regime di aiuti previsti dal regolamento C.E.E. n. 797/85 del consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, come modificato dal regolamento C.E.E. n. 1760/87 del consiglio del 15 giugno 1987, sono emanate le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

## TITOLO I

REGIME DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI  
NELLE AZIENDE AGRICOLE

## Art. 2.

*Beneficiari*

1. Possono beneficiare del regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole:

a) i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri, enfiteuti, loro familiari compartecipi di impresa ai sensi dell'art. 230-bis del Codice civile in forma stabile e permanente;

b) i proprietari, usufruttuari, affittuari, conduttori;

c) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;

d) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari compartecipi di impresa in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari e affittuari conduttori;

e) le società di persone costituite per la conduzione di aziende agricole di cui siano proprietarie o di cui abbiano comunque la disponibilità;

purché in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale come definito all'art. 3, posseggano una sufficiente capacità professionale, presentino un piano di miglioramento materiale dell'azienda e si impegnino a tenere una contabilità semplificata.

2. Gli affittuari e i mezzadri possono beneficiare degli aiuti anche in mancanza di accordi con i concedenti, purché risultino osservate le norme in materia di miglioramenti fondiari e di modifica degli ordinamenti produttivi di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

3. Oltre le aziende singole, gli aiuti agli investimenti possono riguardare più aziende i cui conduttori si associno allo scopo di realizzare un piano di miglioramento comune, anche in vista di una fusione di tutte o di una parte delle aziende interessate.

4. Qualora le aziende si associno per la realizzazione di un piano di miglioramento comune in vista di una fusione totale o parziale, debbono costituirsi in cooperative agricole o in società di persone ai sensi degli articoli 2247 e seguenti del Codice civile, altrimenti debbono costituirsi in consorzi ai sensi dell'art. 2602 del Codice civile.

5. In tutti i casi, i contratti di associazione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) durata minima dell'associazione non inferiore ad anni 6 e comunque tale da garantire la realizzazione del piano e la gestione futura di quelle opere ed investimenti comuni la cui ripartizione tra le singole aziende invaliderebbe la rispondenza economica del piano medesimo;
- b) individuazione delle forme di contribuzione da parte di ciascun membro della associazione per la formazione delle risorse comuni connesse alla realizzazione del piano;
- c) modalità di partecipazione di tutti i membri alla gestione;
- d) impegno a mantenere inalterata la entità delle superfici interessate al piano di miglioramento, a non mutare la destinazione e la utilizzazione delle opere realizzate nonché a mantenere ferma ogni altra condizione oggettiva per tutto il periodo di durata minima dell'associazione.

### Art. 3.

#### *Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale*

1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento C.E.E. n. 797/85, è imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica alla attività agricola almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro e che ricava dalla medesima almeno il 50 per cento del reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale.

2. Il requisito del reddito è accertato sulla base dell'ultima documentazione fiscale presentata. Tuttavia è facoltà dell'imprenditore chiedere che vengano presi in considerazione i dati del bilancio aziendale dell'ultimo esercizio precedente la presentazione del piano o di quello medio dell'ultimo triennio, se prodotto dagli imprenditori che tengono la contabilità da almeno tre anni.

3. Il requisito del tempo dedicato all'attività agricola è valutato con riferimento al tempo complessivo annuo di lavoro dell'imprenditore, dallo stesso dichiarato entro il limite massimo di 2.800 ore, nonché sulla base del fabbisogno di ore di lavoro richiesto dall'azienda, quale risulta dagli accertamenti compiuti dall'amministrazione secondo i criteri fissati dalla giunta regionale.

4. Sono inoltre considerati imprenditori agricoli a titolo principale i seguenti soggetti diversi dalle persone fisiche:

- a) società semplici, società di fatto o irregolari, società collettive e in accomandita semplice costituite per la conduzione di aziende agricole, purché la maggior parte dei componenti, compreso l'amministratore, soddisfino alle condizioni di cui al primo comma;
- b) cooperative agricole costituite a norma della vigente legislazione.

### Art. 4.

#### *Accertamento della capacità professionale*

1. Il requisito della capacità professionale è presunto o accertato con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Si presume in possesso del requisito suddetto l'imprenditore che abbia conseguito un titolo di studio universitario nel campo agrario, veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario equipollente.

3. Si presume, altresì, in possesso del requisito suddetto l'imprenditore che abbia esercitato per almeno tre anni attività agricola come capo o dirigente di azienda ovvero come partecipante di impresa di cui all'art. 230-bis del Codice civile o come lavoratore agricolo.

4. Negli altri casi, il requisito è accertato da una commissione tecnica regionale, nominata dalla giunta regionale, presieduta da un dipendente regionale e composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale nonché da tre rappresentanti iscritti agli albi professionali dei tecnici agricoli designati congiuntamente dai relativi ordini professionali.

### Art. 5.

#### *Piano di miglioramento materiale dell'azienda*

1. Ai fini della concessione dell'aiuto, il piano di miglioramento materiale, formulato secondo lo schema approvato dalla giunta regionale, comporta:

- a) una descrizione della situazione iniziale;
- b) una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;
- c) l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.

2. Il piano deve dimostrare che gli investimenti sono giustificati dal punto di vista della situazione dell'azienda e della sua economia e che la realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione, in particolare del reddito di lavoro umano (U.L.U.) nell'azienda.

3. L'U.L.U. rappresenta il tempo massimo di lavoro in azienda attribuibile ad una unità di personale nell'arco di un anno, che, ai fini dell'applicazione del regolamento C.E.E. n. 797/85, è pari al numero delle ore annue di lavoro stabilite dai contratti collettivi per operai salariati fissi in agricoltura, vigenti in Umbria nell'anno di presentazione del piano di miglioramento.

4. Il piano può essere presentato dai soggetti indicati all'art. 2 per le aziende in cui il reddito di lavoro per U.L.U. sia inferiore al reddito di riferimento di cui al successivo art. 7 e deve prevedere il conseguimento, a seguito della sua realizzazione, di un reddito da lavoro non superiore al 120 per cento dell'importo di tale reddito stabilito per l'anno di presentazione del piano medesimo.

5. È, tuttavia, ammissibile al regime di aiuti anche il piano che non consegua le finalità di cui al primo comma, qualora sia dimostrato che la sua realizzazione è indispensabile per mantenere il livello attuale del reddito da lavoro per U.L.U. nell'azienda interessata.

6. Nel caso di aziende associate di cui al terzo comma dell'art. 2 il piano può riguardare l'azienda associata come anche, eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai singoli membri.

7. La durata del piano è stabilita in relazione al tipo ed entità degli investimenti programmati e non potrà comunque essere superiore ad anni sei.

8. Il piano di miglioramento è redatto, di norma, da un tecnico agricolo iscritto all'albo o dallo stesso imprenditore agricolo, se in possesso di un titolo di studio «in campo agrario» di cui al secondo comma dell'art. 4. Per la formulazione del piano i soggetti di cui sopra possono avvalersi dell'assistenza dei tecnici dei nuclei operativi di base costituiti ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41.

9. Le strutture immobili realizzate in attuazione del piano di miglioramento sono soggette ad un vincolo di destinazione decennale decorrente dalla data di ultimazione del piano.

### Art. 6.

#### *Contabilità semplificata*

1. La contabilità semplificata di cui all'art. 2 comporta almeno:

- a) la registrazione delle entrate e delle spese, sulla base di documenti giustificativi delle stesse;
  - b) la elaborazione di un bilancio annuale, concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda eventualmente integrato da una relazione e da un conto economico di costi e ricavi;
- secondo le modalità indicate dalla giunta regionale.

2. Copia del bilancio di ciascun esercizio è trasmessa alla giunta regionale entro il primo trimestre di ogni anno, a partire da quello dell'inizio di attuazione del piano.

3. L'azienda è tenuta a conservare le registrazioni e i documenti giustificativi, di cui al precedente primo comma, per almeno cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

4. La giunta regionale emana disposizioni per garantire la segretezza dei dati di bilancio di cui al secondo comma.

## Art. 7:

*Reddito di riferimento*

1. La giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, determina il reddito di riferimento per l'anno successivo, tenendo conto dei dati forniti dall'ISTAT relativamente alle retribuzioni medie pro-capite dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli della regione nonché al coefficiente medio di incremento delle retribuzioni stesse nel triennio precedente. Entro il 31 dicembre la giunta regionale comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il reddito di riferimento come sopra determinato.

2. Il livello del reddito di riferimento non può superare l'ammontare della retribuzione lorda media regionale dei dipendenti addetti ai settori extra-agricoli.

3. Nella fase di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno 1986, il reddito di riferimento è fissato nell'importo di L. 20.093.000.

## Art. 8.

*Investimenti ammissibili al regime di aiuti e numero dei piani accettabili*

1. Gli investimenti oggetto del piano di miglioramento materiale di cui all'art. 5 devono essere finalizzati:

a) al miglioramento qualitativo e alla riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato;

b) all'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro o realizzare risparmi di energia;

c) alla tutela e al miglioramento dell'ambiente.

2. La concessione dell'aiuto è esclusa o limitata qualora gli investimenti proposti abbiano come conseguenza un aumento delle produzioni dell'azienda che non trovano normale collocamento sui mercati e, in quanto tali, comprese tra quelle indicate nella deliberazione del consiglio delle Comunità europee, adottata ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento C.E.E. n. 797/85.

3. Negli altri casi, gli incrementi quantitativi delle produzioni possono essere preventivati tenendo conto delle indicazioni in materia fornite dalla programmazione nazionale e regionale e nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni dell'aiuto attualmente fissate dall'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5, del citato regolamento C.E.E. n. 797/85 per i seguenti settori:

a) settore della produzione lattiero-casearia — la concessione dell'aiuto è esclusa per investimenti che abbiano come conseguenza un superamento del quantitativo di riferimento determinato in virtù degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento C.E.E. n. 857/84, modificato dal regolamento n. 590/85, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato all'azienda a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, di detto regolamento. In tal caso, l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di vacche da latte a più di 40 per U.L.U. o a più di 60 per azienda o, se l'azienda dispone di oltre 1,5 U.L.U., non comporti un aumento di oltre il 15 per cento del numero di vacche da latte;

b) settore della produzione suina — la concessione dell'aiuto è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 per cento degli alimenti consumati dai suini sia prodotta in azienda ed è limitata agli investimenti che consentono di raggiungere per quanto si riferisce alle domande presentate entro il 31 dicembre 1986, i 500 posti per azienda per i suini da ingrasso, e, per quanto riguarda le domande presentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, i 400 posti per azienda, salvo condizioni e limitazioni diverse eventualmente stabilite dalla C.E.E., ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del regolamento n. 797/85, anche per gli anni successivi. La superficie coperta destinabile ad un suino da ingrasso non può superare mq 1,50 e quella destinabile ad una scrofa non può essere superiore a mq 9,75;

c) settore della produzione delle uova e del pollame — la concessione di aiuti agli investimenti è esclusa a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Anche se possono essere comprese nel piano di miglioramento materiale dell'azienda, le spese relative all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino e avicolo nonché di vitelli da macello non sono ammissibili al regime di aiuti.

5. Per gli altri tipi di bestiame può essere preso in considerazione soltanto il primo acquisto previsto dal piano di miglioramento.

6. L'aiuto è concesso per un volume di investimenti non superiore a 60.000 ECU per U.L.U. e 120.000 ECU per azienda.

7. Ai sensi dell'art. 6, commi da 1. a 4., del regolamento C.E.E. n. 797/85, per i piani di miglioramento presentati dalle aziende associate di cui al quarto comma dell'art. 2, nelle quali tutti i membri soddisfano alle condizioni dell'art. 3, primo comma, i volumi massimi di investimento ammissibili all'aiuto per le aziende singole possono essere moltiplicati per il numero delle aziende associate, fatta eccezione per i piani relativi al settore dell'acquacoltura.

8. Le limitazioni stabilite al terzo comma per investimenti nei settori della produzione lattiero-casearia e della produzione suina possono essere superati con le modalità di cui al settimo comma solo nel caso di una azienda risultante dal una fusione totale.

9. Nelle ipotesi previste al settimo e all'ottavo comma i massimali per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda medesima, non possono superare:

n. 120 vacche;  
tre volte il numero dei posti per i suini stabilito al terzo comma;  
360.000 E.C.U. di investimenti.

10. Qualora trattasi di cooperative aventi come unico scopo la gestione di un'azienda agricola, la concessione degli aiuti di cui all'art. 9, nonché l'eventuale superamento del volume massimo di investimenti previsto al nono comma, sono subordinati a specifica autorizzazione della commissione C.E.E., come stabilito dall'art. 6, paragrafo 5, del regolamento C.E.E. n. 797/85.

11. Gli imprenditori che, dopo la realizzazione di un piano di miglioramento, continuano a soddisfare le condizioni soggettive ed oggettive di cui all'art. 2, possono presentare un altro piano di miglioramento alle condizioni previste dal presente articolo.

12. Il numero di piani accettabili nel periodo di sei anni, decorrenti dall'approvazione del primo piano, è limitato a due ed il volume totale degli investimenti ammissibile non può essere superiore ai massimali stabiliti ai precedenti commi.

## Art. 9.

*Tipi di misure di aiuto agli investimenti garanzia fidejussoria*

1. Gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 8 consistono in contributi in conto capitale nella misura del 35 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e del 20 per cento per gli altri tipi di investimento, elevabili rispettivamente fino al 45 per cento e fino al 30 per cento nelle zone di montagna e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva C.E.E. n. 268/75.

2. Le misure massime di contributo sopra stabilite sono maggiorate di 10 punti per i piani di miglioramento presentati entro il 31 marzo 1988 o entro altra data successiva stabilita dalla C.E.E.

3. A richiesta dell'imprenditore il contributo in conto capitale può essere sostituito, in tutto o in parte, da un equivalente concorso negli interessi relativi ai mutui contratti, per la realizzazione dei piani, con gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento o da ammortamento differito dei mutui stessi, ovvero da una combinazione di queste forme.

4. A norma del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 marzo 1986, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali contratti per la realizzazione dei piani di miglioramento aziendali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 18, primo comma, e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il concorso negli interessi — attualizzato al tasso di attualizzazione previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 vigente alla data di stipulazione del contratto definitivo — maggiorato dell'eventuale contributo concesso in conto capitale, non può superare la misura massima degli aiuti previsti al primo comma.

5. A norma del settimo comma del citato decreto ministeriale 26 marzo 1986, a far tempo dall'inizio dell'ammortamento le rate di concorso regionale, a richiesta del mutuatario, possono essere attualizzate al tasso globale applicato all'operazione di mutuo.

6. In tal caso, l'importo attualizzato del concorso regionale, a scelta del mutuatario, può essere utilizzato:

a) a diminuzione del valore capitale del mutuo, di modo che le rate di ammortamento sono calcolate, a tasso di riferimento, sul valore capitale residuo;

b) a copertura di interessi relativi ad un ulteriore periodo di preammortamento, al fine di differire l'inizio dell'ammortamento del mutuo a tasso di riferimento;

c) a copertura di rate iniziali di ammortamento del mutuo a tasso di riferimento, al fine di ridurre il numero delle rate a carico dell'imprenditore.

7. Gli imprenditori che abbiano ottenuto il nulla-osta per la concessione del concorso negli interessi sui mutui, qualora non siano in grado di prestare sufficienti garanzie reali o personali, possono ottenere da parte della sezione speciale del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità e i limiti previsti agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

8. In alternativa alla suddetta garanzia sussidiaria, può essere concessa, nei casi previsti, fidejussione da parte dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria o da parte della cassa per la formazione della proprietà contadina.

#### Art. 10.

##### *Selettività e limitazioni degli aiuti*

1. A norma dell'art. 8, del regolamento C.E.E. n. 797/85:

a) gli aiuti concessi senza l'intervento finanziario del FEOGA, per investimenti in aziende singole o associate che soddisfano le condizioni di cui all'art. 2, non possono superare quelli previsti all'art. 9, maggiorati eventualmente dell'aiuto supplementare di cui all'art. 13, settimo comma, lettera c), ad eccezione degli aiuti per la costruzione di fabbricati aziendali, per il trasferimento di fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità, per le opere di miglioramento fondiario, nonché per gli investimenti destinati alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente. Tali aiuti saranno concessi nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 e degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato C.E.E.;

b) gli aiuti per investimenti in aziende che non soddisfano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 2 sono ridotti di un quarto rispetto alle misure previste dall'art. 9, ad eccezione degli aiuti per la realizzazione di risparmi di energia e per il miglioramento fondiario che possono raggiungere le misure suddette. Tali aiuti possono essere concessi per un volume di investimenti totale di 60.000 ECU-U.L.U. e 120.000 ECU per azienda per un periodo di 6 anni;

c) in deroga alle disposizioni della lettera b), per investimenti non superiori a 25.000 ECU, effettuati in piccole aziende che non soddisfano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 2, possono essere concessi aiuti transitori fino alle misure massime previste dall'art. 9, eventualmente maggiorate dell'aiuto supplementare di cui al settimo comma, lettera c), dell'art. 13;

d) agli investimenti nelle aziende di cui alle lettere b) e c) si applicano le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste ai commi da 1. a 4. dell'art. 8, con eccezione per i seguenti:

1. per investimenti nel settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di «foie gras»;

2. per l'acquisto di bestiame vivo diverso da quello suino, avicolo o vitello da macello, purché non si tratti del primo acquisto.

Nelle stesse aziende il numero di vacche da latte indicato al terzo comma, lettera a), dell'art. 8 è ridotto a 40 per U.L.U. e per azienda;

e) i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo non si applicano:

1) alle misure di aiuto all'acquisto di terre;

2) ai crediti di esercizio agevolati di durata non superiore a un anno;

3) alle misure di aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi;

4) alle garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi;

5) alle misure di aiuto concernenti la protezione ed il miglioramento dell'ambiente, purché, non determinino un aumento della produzione.

Dette misure saranno adottate in conformità alle disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato C.E.E.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli aiuti previsti dalla vigente legislazione regionale, come da tabella, allegato A) alla presente legge.

#### Art. 11.

##### *Presentazione delle domande e ordine di priorità per la concessione degli aiuti*

1. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui all'art. 9, formulate secondo lo schema approvato dalla giunta regionale e corredate del piano di miglioramento materiale nonché della documentazione e certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, sono presentate alla giunta regionale.

2. Alla concessione degli aiuti provvede la giunta regionale secondo l'ordine di priorità dalla stessa individuato con propria deliberazione sentite le organizzazioni professionali agricole e quelle delle cooperative agricole nonché la commissione consiliare permanente.

3. Nella fase di prima applicazione delle presenti norme, sono definite con precedenza assoluta le domande presentate ai sensi della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, pervenute entro il 30 settembre 1985 e non evase per esaurimento delle necessarie disponibilità, purché soddisfino alle condizioni previste dalla presente legge.

#### Art. 12.

##### *Controlli e decadenza dai benefici*

1. Il beneficiario dell'aiuto è tenuto a presentare annualmente una relazione illustrativa dello stato di attuazione del piano di sviluppo approvato.

2. La giunta regionale ha facoltà di disporre controlli in ordine al rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con l'approvazione del piano.

3. Nell'ipotesi di gravi inadempienze in ordine agli impegni assunti e imputabili all'imprenditore, sia nella fase di attuazione del piano sia nel decennio successivo all'ultimazione dello stesso, la giunta regionale pronuncia la decadenza dai benefici con il conseguente recupero delle somme erogate, comprensive degli interessi.

#### Art. 13.

##### *Aiuti speciali ai giovani agricoltori*

1. Ai giovani di età non inferiore a 18 anni, che si insediano in aziende agricole in qualità di agricoltori a titolo principale, sono concessi aiuti speciali di primo insediamento a condizione che:

a) non abbiano compiuto 40 anni alla data del primo insediamento;

b) siano in possesso di qualifica professionale sufficiente entro due anni dall'insediamento;

c) si impegnino a tenere la contabilità aziendale, almeno del tipo semplificato;

d) l'azienda in cui ha luogo l'insediamento richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una U.L.U.

2. Si ritiene in possesso di qualifica professionale sufficiente il giovane agricoltore che abbia conseguito un titolo di studio universitario nel campo agrario o veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario equipollente o abbia almeno frequentato un corso di formazione per giovani agricoltori previsti dall'art. 23, primo comma, lettera c).

3. Qualora non posseduta all'atto dell'insediamento, la qualifica professionale sufficiente viene successivamente riconosciuta al giovane agricoltore che abbia esercitato continuativamente, nei due anni successivi, attività agricola nel fondo oggetto dell'insediamento medesimo e frequentato positivamente, nello stesso periodo, uno dei corsi di formazione complementare per giovani agricoltori previsti all'art. 23 oppure, in alternativa al corso, abbia conseguito uno dei titoli di studio di cui al precedente secondo comma.

4. Per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica professionale sufficiente può essere riconosciuta, da parte della commissione tecnica di cui al quarto comma dell'art. 4, ai giovani che abbiano esercitato in qualità di dipendenti, per almeno tre anni, attività agricola come capo o dirigente di azienda o partecipe di impresa o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, come previsto dall'art. 5 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.

5. La domanda di aiuto, formulata secondo lo schema e le modalità stabilite dalla giunta regionale, è presentata alla giunta stessa e dovrà evidenziare le caratteristiche fisiche ed economiche dell'azienda oggetto dell'insediamento nonché illustrare il programma colturale e zootecnico che il giovane agricoltore intende realizzare, anche in riferimento al numero di U.L.U. occupabili.

6. La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante la titolarità o la contitolarità dell'azienda comportante la responsabilità o la corresponsabilità giuridica sotto i profili civile e fiscale nonché della certificazione relativa alla qualifica professionale, ove tale qualifica sia posseduta. Debbono essere, altresì, allegate le dichiarazioni relative agli impegni comportati dalla concessione dell'aiuto, intesi in particolare ad assicurare la gestione dell'azienda agricola.

7. Gli aiuti speciali ai giovani agricoltori consistono in:

a) un premio unico di importo pari a 7.500 E.C.U. erogabili entro un anno dall'insediamento. A richiesta dell'interessato, la Regione può sostituire tale premio con un concorso attualizzato negli interessi, dello stesso importo, relativi a prestiti contratti;

b) un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 5 per cento, per la durata di anni quindici, sui prestiti contratti per coprire le spese relative al primo insediamento. Il valore attualizzato di tale concorso non può essere superiore a 7.500 E.C.U. Entro tale importo è ammessa la capitalizzazione del concorso negli interessi. In alternativa al concorso, può essere concessa una sovvenzione di importo equivalente all'abbuono derivante dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti;

c) un aiuto supplementare agli investimenti pari al 25 per cento del contributo concesso a norma dell'art. 9 a condizione che il giovane agricoltore presenti il piano di miglioramento materiale entro cinque anni dall'insediamento e sia in possesso dei prescritti requisiti professionali.

8. Gli aiuti sono erogati ad insediamento avvenuto.

9. Gli stessi benefici si applicano a favore di giovani agricoltori in possesso dei requisiti soggettivi di cui al primo comma che costituiscono cooperative il cui unico oggetto è la gestione di una azienda agricola o, se già costituita, vi entrano come soci, sempreché, in ogni caso, la frazione di azienda attribuibile a ciascun giovane richieda un apporto di lavoro equivalente almeno ad una U.L.U. In tal caso, il concorso nel pagamento degli interessi di cui al settimo comma, lettera b), è concesso a condizione che i finanziamenti contratti siano destinati all'attività aziendale o, nel caso di ingresso in cooperative già costituite, all'acquisto di quote del capitale sociale delle stesse. Alle cooperative costituite soltanto da giovani che beneficiano degli aiuti per il primo insediamento può essere concesso anche l'aiuto supplementare agli investimenti di cui al settimo comma, lettera c), purché tutti i soci soddisfino le condizioni ivi previste.

10. Ai fini della corresponsione degli aiuti previsti dal presente articolo, il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l'attività agricola per almeno sei anni.

11. Il mancato insediamento entro il termine di un anno dal riconoscimento del beneficio comporta la decadenza dal beneficio medesimo.

12. L'abbandono dell'attività prima del termine di sei anni comporta la decadenza di cui al terzo comma dell'art. 12.

## TITOLO II

### ALTRE MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE

#### Art. 14.

##### *Incoraggiamento alla tenuta della contabilità*

1. Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta viene concesso un aiuto di incoraggiamento alla tenuta della contabilità aziendale, a condizione che si impegnino a tenerla per almeno quattro anni.

2. Tale aiuto è pari a 1.050 ECU da erogarsi in quattro annualità, a consuntivo di ciascun anno, secondo le seguenti percentuali: 45 per cento nel primo anno, 30 per cento nel secondo, 15 per cento nel terzo, 10 per cento nel quarto.

3. La contabilità comprende:

- a) la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura;
- b) la registrazione sistematica e regolare durante l'esercizio contabile dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda;

e si conclude con la presentazione annuale di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati; di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi-ricavi) redatti in modo dettagliato; degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per U.L.U. ed il reddito dell'imprenditore nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

4. Qualora l'azienda sia stata inserita nell'ambito della rete di informazione contabile della C.E.E. ai fini della raccolta di dati contabili a scopo informativo e scientifico, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al primo comma deve impegnarsi a mettere a disposizione dell'organismo suddetto, in forma anonima, i dati contabili relativi all'azienda medesima, pena la revoca del contributo.

5. Le domande intese ad ottenere l'aiuto di cui al primo comma sono presentate alla giunta regionale e formulate secondo lo schema predisposto dalla giunta stessa.

6. La contabilità aziendale è tenuta secondo gli schemi predisposti dalla giunta regionale. La irregolare o infedele compilazione dei modelli comporta l'esclusione dell'aiuto.

7. Ai fini della ammissione alle provvidenze godono di priorità:

a) le domande di aziende che rientrino nella rete di informazione contabile agricola C.E.E. (R.I.C.A.), istituita ai sensi del regolamento C.E.E. n. 79/65 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non usufruiscano o non abbiano usufruito di analoghe provvidenze per la tenuta della contabilità;

b) le domande presentate da aziende che rientrino nel campione delle aziende agricole che sarà successivamente individuato dalla giunta regionale per le finalità di cui al comma seguente.

8. La giunta regionale, al fine di acquisire conoscenza analitica dei fatti economici connessi all'attività agricola, provvederà a disciplinare l'espletamento delle seguenti funzioni:

- a) promuovere lo sviluppo di una diffusa rete contabile;
- b) prestare assistenza per una corretta ed omogenea tenuta della contabilità;
- c) acquisire dati conoscitivi sulle tendenze dello sviluppo dell'economia agricola;
- d) elaborare dati contabili al fine di trarre indicazioni per la programmazione agricola regionale.

9. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'ottavo comma, la giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria, dell'Università e di altre istituzioni e centri particolarmente qualificati.

#### Art. 15.

##### *Assistenza interaziendale*

1. I nuclei operativi di base individuati in associazioni di produttori agricoli, costituiti ai sensi delle leggi regionali 20 ottobre 1983, n. 41 e 29 aprile 1985, n. 38 e che abbiano ottenuto dall'ente di sviluppo agricolo in Umbria il riconoscimento della idoneità all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica, sono legittimati a svolgere il servizio di assistenza interaziendale di cui all'art. 10 del regolamento C.E.E. n. 797/85.

2. Le relative associazioni di produttori possono richiedere all'ente di sviluppo agricolo in Umbria, nell'arco di validità dell'azione prevista dal regolamento C.E.E. n. 797/85, l'aiuto all'avviamento destinato a contribuire ai loro costi di gestione, per un massimo di anni cinque, come previsto dall'art. 10 del regolamento medesimo.

3. L'E.S.A.U., nella rendicontazione e relazione finale da presentare annualmente alla giunta regionale per l'attività di assistenza tecnica svolta secondo il disposto delle leggi regionali sopra citate, fa specifico riferimento alle attività svolte da detti nuclei nel campo dell'assistenza interaziendale, indicando i posti da porre a carico del regolamento n. 797/85, fino ad un importo massimo di 15.000 ECU per associazione.

4. Possono, inoltre, essere concessi aiuti alle strutture cooperative di servizio ed alle associazioni di produttori costituite allo scopo di una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature o per gestire in comune una attività creata dopo l'entrata in vigore del citato regolamento n. 797/85.

5. Tale aiuto può essere concesso ad ogni associazione, riconosciuta a norma del sesto comma, per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività, per un importo massimo di 15.000 ECU, da graduare in funzione del numero dei partecipanti e del tipo e consistenza di attività svolta in comune.

6. La giunta regionale provvede al riconoscimento delle associazioni di produttori, di cui al quinto comma, accertando che lo statuto delle stesse specifichi, tra l'altro, le finalità, l'ambito territoriale di operatività nonché definisca ed assicuri, in particolare, le forme di collaborazione di tutti i membri all'attività sociale.

7. La domanda di riconoscimento è formulata secondo le modalità indicate dalla giunta regionale.

8. La giunta regionale eroga l'aiuto alle associazioni interessate sulla base delle richieste formulate in conformità allo schema dalla stessa predisposto.

9. Gli aiuti di cui all'ottavo comma vengono assegnati alle associazioni di due o più aziende, nella misura di 1.500 ECU per partecipante e per non più di 15.000 ECU per associazione.

10. L'aiuto è commisurato al 50 per cento delle spese sostenute per la costituzione e per la gestione, documentate e ritenute congrue, elevabile fino al 95 per cento per attività comuni riguardanti settori individuati come prioritari dalla programmazione regionale o per altre attività di particolare incidenza sotto il profilo della valorizzazione di aree marginali o della tutela della salute e dell'ambiente.

11. Sulla base di preventivi annuali, relativi alle spese di costituzione e di gestione, la giunta può erogare un anticipo fino al 90 per cento dell'aiuto di cui al decimo comma.

12. La concessione dell'aiuto per gli anni successivi è subordinata alla presentazione e approvazione della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente.

#### Art. 16.

##### *Servizi di sostituzione*

1. Alle associazioni agricole riconosciute a norma del successivo terzo comma, aventi per scopo la prestazione di servizi di sostituzione alle aziende agricole, può essere concesso, su richiesta, un aiuto all'avviamento a sostegno dei costi di gestione.

2. I nuclei operativi di base autogestiti, di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 41/83 e all'articolo unico della legge regionale n. 38/85, possono essere legittimati a presentare progetti volti alla prestazione di servizi di sostituzione alle aziende agricole, purché adeguino i loro statuti allo scopo di conseguire il riconoscimento.

3. Al riconoscimento delle associazioni di cui ai precedenti commi provvede la giunta regionale con apposito provvedimento, a condizione che nei relativi statuti sia specificato:

a) il numero delle aziende affiliate cui il servizio si rivolge, che non deve comunque essere inferiore a sei. Per affiliate si intendono sia le aziende socie sia le aziende che stipulino con le associazioni riconosciute apposite convenzioni per l'utilizzo dei servizi di sostituzione;

b) i criteri per determinare l'ammontare annuo degli oneri di partecipazione di ciascun membro dell'associazione;

c) il tipo di contabilità tenuta che contempli un bilancio di costi e ricavi;

d) i casi in cui è prevista la sostituzione temporanea del conduttore dell'azienda, del suo coniuge o di un partecipante d'impresa o di un coadiuvante adulto, riconducibili comunque a motivi di malattia, infortunio, maternità, formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie ed altri analoghi;

e) le modalità e le condizioni di prestazione del servizio;

f) il numero degli operatori qualificati che il servizio occupa, tenuto conto che almeno un agente deve essere comunque occupato a tempo pieno;

g) la durata minima dell'associazione, che non può essere inferiore ad anni dieci.

4. Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto nonché la documentazione comprovante, almeno per uno degli addetti al servizio, la capacità professionale posseduta.

5. La capacità professionale si intende posseduta quando l'operatore abbia esercitato attività agricola come capo o dirigente d'azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio antecedente la richiesta di riconoscimento, oppure sia in possesso di un diploma di scuola superiore di tipo agrario o di un diploma di laurea in campo agrario o veterinario. Debbono essere, inoltre, allegate le convenzioni di cui alla lettera a) del terzo comma.

6. Ad intervenuto riconoscimento, le forme associative di cui al presente articolo sono finanziate con provvedimento della giunta regionale su specifica richiesta.

7. Il contributo viene commisurato in 12.000 ECU per ogni operatore impiegato a tempo pieno ed in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti.

8. Per gli operatori impiegati a tempo parziale in aggiunta a quello o quelli occupati a tempo pieno, l'aiuto è commisurato al tempo effettivamente dedicato al servizio.

9. Il contributo è ripartito in cinque anni, secondo le seguenti percentuali: 40 per cento nel primo anno, 20 per cento nel secondo, 20 per cento nel terzo, 10 per cento per ciascuno dei due anni successivi, ed erogato al termine di ciascun anno di attività dietro presentazione di una relazione e del bilancio dei costi e ricavi inerenti la gestione del servizio.

#### Art. 17.

##### *Servizi di gestione*

1. Alle associazioni aventi lo scopo di fornire servizi di gestione alle aziende agricole e riconosciute ai sensi del quarto comma può essere concesso un aiuto all'avviamento a sostegno dei costi, a norma dell'art. 12 del regolamento C.E.E. n. 797/85.

2. Le associazioni di produttori, che si sono costituite per lo svolgimento dell'attività dei nuclei operativi di base di cui alle leggi regionali n. 41/83 e n. 38/85 e riconosciute dall'E.S.A.U., possono ottenere il riconoscimento della giunta regionale ai fini dell'aiuto di cui al primo comma, a condizione che i loro statuti risultino adeguati per lo svolgimento del servizio di gestione alle imprese agricole.

3. Successivamente a detto riconoscimento, le associazioni possono formulare all'E.S.A.U. richieste annuali di erogazione dell'aiuto per l'avviamento, come previsto dall'art. 12 del citato regolamento C.E.E. n. 797/85.

4. Le associazioni di cui al primo e secondo comma sono riconosciute dalla giunta regionale, su proposta dell'E.S.A.U., dietro domanda di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 797/85 e formulata secondo le modalità indicate nello schema approvato dalla giunta medesima.

5. Ai fini del riconoscimento, lo statuto deve prevedere:

a) il possesso, da parte dei tecnici preposti all'analisi dei risultati contabili, delle qualificazioni professionali previste al primo e secondo comma dall'art. 10 della legge regionale n. 41/83;

b) la tenuta di una contabilità ordinaria, che contempli un bilancio finale di costi e ricavi;

c) una durata minima di attività di anni dieci;

d) il numero delle aziende affiliate, che non deve essere comunque inferiore a venti per ogni agente impiegato a tempo pieno. Per affiliate si intendono sia le aziende membri delle associazioni sia le aziende che stipulino con le associazioni riconosciute apposite convenzioni per l'utilizzazione dei servizi di gestione;

e) le modalità e le condizioni di prestazione del servizio. In ogni caso, l'agente a tempo pieno non può seguire più di trenta aziende.

6. Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto, la documentazione comprovante la qualificazione professionale degli addetti al servizio, nonché le convenzioni stipulate con le aziende affiliate.

7. Su richiesta dell'associazione, gli aiuti all'avviamento dei servizi di gestione sono concessi e determinati fino ad un importo massimo di 36.000 ECU per ogni operatore impiegato a tempo pieno, incaricato della rilevazione dei dati della contabilità agraria e dell'analisi dei risultati contabili, secondo le seguenti percentuali: 30 per cento nel primo anno, 25 per cento nel secondo, 20 per cento nel terzo, 15 per cento nel quarto, 10 per cento nel quinto, ripartito nei primi cinque anni di attività di ogni agente.

8. Nella concessione dell'aiuto è data priorità alle associazioni costituite tra produttori.

9. Per gli operatori impiegati a tempo parziale, in aggiunta a quello o quelli occupati a tempo pieno, l'aiuto è commisurato al numero delle aziende seguite. Ogni operatore impiegato a tempo parziale da più di una azienda non può seguire un numero di aziende superiore a venti.

10. All'erogazione dei contributi annuali provvede l'E.S.A.U., sulla base di uno specifico programma annuale di attività per la gestione aziendale, da presentare, ai fini del finanziamento, alla giunta regionale contestualmente al programma annuale di assistenza tecnica di cui all'art. 2 della legge regionale n. 41/83.

11. Il programma per la gestione di cui al precedente comma è formulato sulla base delle richieste di finanziamento pervenute da parte delle associazioni riconosciute.

12. Al termine di ogni anno di attività, l'E.S.A.U. presenta alla giunta regionale, contestualmente alla rendicontazione e relazione finale sull'attività di assistenza tecnica svolta ai sensi della legge regionale n. 41/83, specifica rendicontazione circa l'attività svolta dalle predette associazioni, con l'indicazione dell'onere finanziario da porre a carico del regolamento C.E.E. n. 797/85, articolo 12, e con la specifica dei controlli effettuati dall'ente medesimo per accertare il regolare svolgimento delle attività dei servizi di gestione finanziati.

### TITOLO III

#### MISURE SPECIFICHE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELLE ZONE SVANTAGGIATE

##### Art. 18.

##### *Indennità compensativa*

1. In attuazione degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento C.E.E. n. 797/85 come modificato dall'art. 1, punto 6, del regolamento C.E.E. n. 1760/87, a sostegno dell'attività agricola, nelle zone svantaggiate della regione delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 della Direttiva C.E.E. n. 268 del 1975, è prevista fino al 28 giugno 1990 la concessione di una indennità compensativa annua, commisurata agli svantaggi naturali permanenti descritti all'art. 3 della citata direttiva.

2. L'indennità è concessa agli imprenditori che non percepiscono una pensione di vecchiaia e che dimostrino di coltivare a qualsiasi titolo un fondo la cui estensione non sia inferiore a ettari 3 di superficie agricola utilizzata e che si impegnino a proseguire l'attività agricola, conformemente agli obiettivi di cui all'art. 1 della Direttiva C.E.E. n. 268/75, per almeno un quinquennio a decorrere dalla data del primo pagamento della indennità medesima.

3. L'imprenditore beneficiario può essere esonerato da tale impegno qualora:

a) cessi l'attività agricola, sempreché sia garantita la continuità nella coltivazione delle superfici interessate;

b) percepisca una pensione di vecchiaia. In tal caso l'indennità compensativa non è più erogata a decorrere dalla data di pensionamento.

4. L'esonerazione, altresì, riconosciuta per causa di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione dei terreni per pubblica utilità.

5. Ai fini del calcolo della superficie agricola utilizzata dall'imprenditore e fino al raggiungimento del limite massimo di tre ettari di superficie agricola utilizzata, sarà tenuto conto anche delle quote di proprietà, della partecipazione a proprietà collettive, consortili, interessenze, regole, comunità agrarie e simili nonché dai diritti attivi o di uso civico.

6. Nel caso di forme associative di gestione, il limite minimo di tre ettari, previsto al secondo comma, deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda.

7. La giunta regionale, in relazione alle specifiche assegnazioni finanziarie statali e in rapporto al grado di incidenza degli svantaggi naturali permanenti pregiudizievoli per l'attività agricola delle diverse zone, determina annualmente le misure dell'indennità compensativa tenendo conto dei limiti e delle modalità di cui al presente comma e quelli successivi:

a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione del bestiame posseduto, in misura non inferiore a 20,3 e non superiore a 101 ECU all'anno per unità di bestiame adulto (U.B.A.), comunque nel limite massimo di 101 ECU per ettaro di

superficie foraggera totale dell'azienda. Tuttavia, in zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato fino a 120 ECU per U.B.A. e per ettaro. Per la conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unità di bestiame adulto si applicano i coefficienti di cui alla tabella allegato B) alla presente legge. Le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennità, soltanto nelle zone della regione delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della Direttiva C.E.E. n. 268/75 nonché nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della stessa Direttiva, nelle quali la produzione di latte rappresenta una parte considerevole della produzione delle aziende. Tuttavia, il numero delle vacche da latte che nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della direttiva n. 268/75 può venire preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità, non può essere superiore a 20 unità per imprenditore beneficiario;

b) per produzioni diverse da quella bovina, equina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata al netto di quella destinata:

1) all'alimentazione del bestiame allevato;

2) alla produzione di granoturco nelle zone in cui la resa media supera i 25 quintali per ettaro destinato a tale produzione;

3) alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore 0,5 ettari per azienda; nonché, limitatamente alle zone agricole sfavorite di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5, della Direttiva C.E.E. n. 268/75, al netto della superficie destinata;

4) alla produzione di vino, qualora la resa del vigneto superi i 20 ettolitri per ettaro;

5) alla produzione di barbabietole da zucchero;

6) a colture intensive.

8. Qualora la superficie aziendale coltivata sia esuberante rispetto alle necessità alimentari del bestiame bovino, equino, ovino e caprino allevato, l'indennità è calcolata sia sul bestiame, con le modalità di cui alla lettera a), settimo comma, sia sulla superficie totale coltivata, applicando a quest'ultima le detrazioni elencate alla lettera b) di detto comma.

9. L'importo delle indennità, nei casi in cui viene determinata in base alla superficie coltivata, non può essere inferiore a 20,3 e superiore a 50 E.C.U. per ettaro. Tuttavia, nelle zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli ostacoli naturali lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevata a 70 E.C.U.

10. Nell'ambito degli importi massimi di cui al settimo comma, lettera a) e al nono comma, l'indennità compensativa può essere oggetto di differenziazione in relazione alla situazione economica dell'azienda e al reddito del conduttore beneficiario.

11. Qualora il beneficiario proceda al rimboscimento totale o parziale delle superfici a suo tempo ritenute utili ai fini del calcolo dell'indennità, in sostituzione totale o parziale di quella già accordata, può essere concessa altra indennità compensativa, calcolata in base al numero degli ettari dei terreni agricoli utilizzabili e imboschiti, per un periodo massimo di 20 anni dalla data dell'avvenuto imboschimento. Tale indennità non può superare 101 E.C.U. per ettaro elevabile a 120 E.C.U. nei casi previsti.

12. L'importo massimo dell'indennità compensativa concessa a norma del presente articolo non può superare il 50 per cento del reddito di riferimento per U.L.U. stabilito ai sensi dell'art. 7.

13. L'indennità compensativa per gli anni successivi al primo è riconosciuta all'imprenditore previa conferma del permanere dei requisiti previsti e nella misura fissata dalla giunta regionale a norma del settimo comma.

14. Le procedure per la concessione dell'indennità compensativa e gli importi della medesima nonché i criteri per la individuazione delle zone agricole caratterizzate da particolare gravità degli svantaggi naturali saranno precisati in sede di disposizioni regolamentari.

15. Le funzioni amministrative inerenti la concessione e la erogazione dell'indennità compensativa annua sono delegate alle Comunità montane, alle quali vanno presentate le relative domande.

16. Le Comunità montane rimettono annualmente alla giunta regionale, ai fini delle determinazioni di competenza, i dati riguardanti le domande pervenute nonché la rendicontazione dettagliata delle somme erogate, corredata da una relazione in ordine agli interventi effettuati.

17. Gli elenchi dei beneficiari dell'indennità, con l'indicazione dell'importo percepito da ciascun beneficiario, sono resi pubblici mediante affissione all'albo del comune competente per territorio.

#### Art. 19.

##### *Investimenti di carattere turistico o artigianale*

1. A norma dell'art. 16 del regolamento C.E.E. n. 797/85, nelle zone comprese nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva C.E.E. n. 268/75, a propensione artigianale ed in quelle a prevalente interesse agrituristico, individuate dal programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, di cui all'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, il piano di miglioramento di cui al precedente art. 5 può prevedere, oltre agli investimenti agricoli, investimenti di carattere turistico o artigianale da effettuare nell'azienda agricola.

2. La spesa relativa ai suddetti investimenti non può superare i 40.000 ECU per azienda, fermo restando il volume massimo di investimenti ammissibili al regime di aiuti di 120.000 ECU.

3. Sono considerati investimenti turistici l'adattamento di fabbricati e pertinenze aziendali per l'alloggio e il campeggio di turisti nonché per l'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli e zootecnici.

4. Sono considerati investimenti artigianali l'adattamento di fabbricati aziendali per l'esercizio di piccole attività artigianali compatibili con quella agricola nonché l'acquisto delle necessarie attrezzature.

5. Le provvidenze di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730.

#### Art. 20.

##### *Aiuti agli investimenti collettivi nelle zone svantaggiate*

1. Nelle zone svantaggiate, delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva C.E.E. n. 268/75, possono essere concessi, a norma dell'art. 17 del regolamento C.E.E. n. 797/85, aiuti agli investimenti collettivi per il miglioramento e lo sviluppo della foraggicoltura e della connessa attività zootecnica.

2. Gli investimenti collettivi ammissibili agli aiuti riguardano:

- a) la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e distribuzione;
- b) la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune e, limitatamente alle zone di montagna, la realizzazione di punti d'acqua e di strade di accesso immediato ai pascoli, agli alpeggi nonché di ricoveri per le mandrie.

3. Nell'ambito degli investimenti di cui al secondo comma possono essere ammesse, se giustificate sotto il profilo economico, sistemazioni idraulico-agrarie, di contenuta entità compatibili con la protezione dell'ambiente, compresi i piccoli impianti per l'irrigazione, nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.

4. Possono beneficiare degli aiuti di cui al primo comma le associazioni di operatori agricoli, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedichino la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, nonché i comuni, le comunità montane, le università agrarie, le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.

5. Entro il 30 aprile di ciascun anno, le comunità montane trasmettono alla giunta regionale per l'approvazione il piano degli investimenti di cui al precedente secondo comma, indicando l'ordine di priorità.

6. Il piano comprende iniziative proposte dai soggetti di cui al quarto comma, oltre quelle proprie delle comunità montane.

7. La giunta regionale ripartisce annualmente gli aiuti tra le comunità montane con propria deliberazione.

8. L'aiuto, concesso sotto forma di contributo in conto capitale in misura fino all'80 per cento della spesa ammessa, non può superare 100.000 ECU per investimento collettivo, 500 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato e 5.000 ECU per ettaro irrigato.

#### TITOLO IV

### AIUTI NELLE ZONE SIGNIFICATIVE DAL PUNTO DI VISTA DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI E DEL MANTENIMENTO DELLO SPAZIO NATURALE E DEL PAESAGGIO.

#### Art. 21.

##### *Programmi specifici - Regime di aiuto*

1. Al fine di contribuire alla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali ed alla conservazione dello spazio naturale e del paesaggio mediante l'instaurazione e il mantenimento di idonee pratiche di produzione agricola, la giunta regionale, a norma dell'art. 19 del regolamento C.E.E. n. 797/85, adotta programmi specifici che prevedono:

a) la delimitazione delle zone significative agli effetti di cui sopra. La delimitazione riguarderà in particolare i territori della regione riconosciuti, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, come territori che rivestono rilevante importanza ecologica e paesaggistica;

b) gli obiettivi specifici da perseguire nelle zone prese in considerazione, comprendendo tra questi l'adattamento e l'orientamento delle produzioni agricole secondo il fabbisogno dei mercati nonché la salvaguardia del reddito degli agricoltori;

c) le pratiche di produzione agricola e zootecnica compatibili con gli obiettivi da perseguire, con la specificazione delle regole e dei criteri che debbono essere osservati, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la riduzione dell'intensità delle produzioni nonché la densità del bestiame richiesta;

d) un regime di aiuto specifico consistente in un premio annuo da concedere agli agricoltori che si impegnano, per almeno cinque anni, ad instaurare o mantenere le pratiche di produzione di cui alla lettera c). Il premio è concesso nel limite massimo di 400 E.C.U. per ogni ettaro assoggettato all'impegno. Tale limite è ridotto a 240 E.C.U. per i beneficiari che percepiscono l'indennità compensativa di cui all'art. 18. L'importo e la durata del premio sono determinati in funzione dell'impegno assunto dall'agricoltore.

2. I programmi specifici di cui al primo comma sono trasmessi alla Commissione C.E.E. per le decisioni della stessa anche in ordine alla partecipazione del FEOGA previsto dall'art. 19-*quater* del regolamento C.E.E. n. 797/85.

#### TITOLO V

### MISURE FORESTALI NELLE AZIENDE AGRICOLE

#### Art. 22.

##### *Beneficiari e investimenti ammissibili*

1. A norma dell'art. 20 del regolamento C.E.E. n. 797/85, alle aziende agricole singole o associate, i cui conduttori rivestono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del precedente art. 3 sono concessi aiuti per i seguenti investimenti:

a) imboschimento di terreni aziendali per i quali la destinazione a colture agrarie ad a pascolo non è convenientemente praticabile in dipendenza di fattori negativi, quali eccessiva pendenza, scarsa profondità, lontananza dal centro aziendale, modesta estensione. L'imboschimento deve interessare prioritariamente i terreni abbandonati, fortemente acclivi, nudi o cespugliati, allo scopo di insediare boschi permanenti, con funzione primaria di conservazione del suolo e regimazione delle acque. L'imboschimento può essere realizzato anche mediante impianti specializzati per la produzione del legno con specie pregiate e a rapido accrescimento nonché, nei terreni a specifica vocazione, mediante impianti con specie tartufigene;

b) miglioramento delle superfici boscate, in particolare mediante:

1) ricostituzione di boschi cedui radi, degradati o percorsi dal fuoco;

2) conversione di boschi cedui in fustaie, con priorità per le formazioni che hanno superato i normali turni di utilizzazione e nelle quali si manifesta una evoluzione della struttura verso stadi favorevoli alla conversione medesima;

3) miglioramento dei castagneti mediante innesti di cultivars di marroni ed interventi per la lotta contro il cancro corticale ed il mal dell'inchiostro;

- c) installazione e sistemazione di fasce frangivento;
- d) realizzazione di fasce parafuoco e di viali tagliafuoco con pista di servizio transitabile a fondo naturale;
- e) costituzione di riserve d'acqua, variamente realizzate, dislocate in punti facilmente accessibili;
- f) costruzione di strade forestali in connessione ad interventi di miglioramento e di utilizzazione dei boschi. È data priorità alle strade a servizio di complessi boscati in funzione della maggiore estensione di questi.

2. Tra le spese di investimento sono ammissibili anche quelle necessarie per l'adattamento del macchinario agricolo ai lavori di forestazione e silvicoltura.

3. Il volume massimo degli investimenti ammissibili all'aiuto è di 40.000 ECU per azienda, con il limite di 10.000 ECU per gli investimenti destinati al miglioramento delle superfici boscate di cui alla lettera b) del secondo comma e con i seguenti limiti massimi di spesa ammissibile:

- a) 1.800 ECU per ettaro per le opere di imboschimento;
- b) 300 ECU per ettaro per il miglioramento di superfici boscate e la sistemazione di frangivento;
- c) 90 ECU per ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua;
- d) 14.400 ECU per chilometro di strada forestale.

4. L'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa accertata e ammissibile, è concesso fino alla concorrenza massima delle seguenti misure:

- 90 per cento per l'impianto di boschi permanenti;
- 80 per cento per impianti specializzati da legno e tartufigeni;
- 80 per cento per la costruzione di strade forestali;
- 60 per cento per tutti gli altri investimenti considerati al primo comma.

5. Su richiesta degli imprenditori che intendono beneficiare dell'aiuto, le comunità montane, a norma del terzo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 47/83, possono effettuare la progettazione e la realizzazione degli interventi, limitatamente agli investimenti che ricadono nei territori di rispettiva competenza classificati montani ai sensi della vigente normativa.

6. In tal caso, la partecipazione dell'imprenditore al pagamento delle spese sostenute dalla comunità montana è determinato in misura fissa pari alla differenza tra le misure massime dei contributi stabilite al quarto comma ed il costo totale degli investimenti calcolato in base agli importi massimi imputabili ed ammissibili stabiliti al terzo comma.

7. La quota a carico dell'imprenditore è versata alla comunità montana con modalità preventivamente stabilite nell'apposita convenzione prevista al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 47/83.

8. La restante parte della spesa, fino a concorrenza del costo totale effettivamente sostenuto dalla comunità montana è posta a carico del bilancio regionale, a norma del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 47/83.

9. Le domande per beneficiare dei contributi sono inviate alla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, corredate del progetto esecutivo dei lavori.

10. Qualora gli investimenti vengano realizzati con le modalità di cui al quinto comma, la domanda di contributo è formulata dalla comunità montana competente per territorio e deve essere corredata anche di copia della convenzione di cui al settimo comma.

11. I contributi sono concessi dalla giunta regionale contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo di lavori.

12. L'aiuto agli investimenti forestali di cui al primo comma può essere concesso anche ai conduttori agricoli che beneficino dell'aiuto alla estensivizzazione previsto dal regolamento C.E.E. n. 1760/87.

## TITOLO VI

### ADEGUAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ALLE ESIGENZE DI UNA AGRICOLTURA MODERNA

#### Art. 23.

##### *Corsi di formazione e perfezionamento professionale*

1. Per l'attuazione del regime di aiuti particolari istituito dall'art. 21 del regolamento C.E.E. n. 797/85, allo scopo di migliorare la qualificazione professionale degli agricoltori, gli enti delegati di cui all'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, anche secondo

quanto previsto dal sesto comma dell'art. 7 della legge medesima, sono autorizzati ad includere nelle proposte di piano delle attività di formazione professionale per il settore agricolo le seguenti iniziative:

a) corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, partecipi di impresa familiare e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo nonché corsi o tirocini di formazione complementare di tali persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale e all'accesso alla formazione necessaria per lo sfruttamento della loro superficie forestale;

b) corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative agricole;

c) corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di formazione professionale di cui al precedente art. 13.

2. Il programma dettagliato dei corsi e i relativi contenuti saranno comunicati alla Commissione C.E.E. al momento della loro definizione.

3. I corsi e i tirocini di cui alle lettere a) e b) del primo comma hanno durata non inferiore alle 150 ore ed i loro contenuti didattici sono stabiliti in relazione alle specifiche richieste ed alle effettive necessità dei soggetti interessati a parteciparvi.

4. I corsi di formazione complementare di cui alla lettera c) hanno durata non inferiore alle 250 ore, così articolate per contenuti didattici teorici e pratici:

- conduzione aziendale: 50 ore;
- agronomia e coltivazione: 45 ore;
- tecniche di allevamento: 20 ore;
- legislazione fiscale e tributaria: 10 ore;
- legislazione e diritto agrario: 15 ore;
- antinfortunistica e igiene del lavoro: 10 ore;
- attività di tirocinio presso strutture produttive sulle tematiche oggetto delle lezioni teoriche di cui sopra: 100 ore.

5. In sede di proposte dei programmi di formazione professionale formulate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, per i corsi di cui al primo comma è fatto esplicito riferimento al regolamento C.E.E. n. 797/85.

6. Nella fase attuativa dei corsi si applicano le norme in materia di formazione professionale di cui alla citata legge regionale 69 del 1981, al regolamento di attuazione n. 3 del 7 ottobre 1982 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

7. L'aiuto di cui al primo comma consiste in un contributo pari a 7.000 E.C.U., per ogni persona che abbia seguito corsi o tirocini completi, a copertura delle spese di organizzazione e svolgimento dei corsi e tirocini medesimi. Di tale importo 2.500 E.C.U. sono riservati ai corsi o ai tirocini complementari concernenti il riorientamento della produzione, l'applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale e lo sfruttamento delle superfici forestali.

8. Del contributo complessivo di cui al sesto comma almeno un terzo deve essere erogato a favore di ciascun partecipante che abbia frequentato i corsi e tirocini nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari innanzi richiamate.

#### Art. 24.

##### *Centri di formazione professionale*

1. Nell'ambito del regime di aiuti previsto dall'art. 23, oltre il convenzionamento con i centri esistenti per la realizzazione delle attività di promozione su iniziativa della Regione, possono essere realizzati centri di formazione professionale nelle zone agricole svantaggiate, riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 della Direttiva C.E.E. n. 268/75, che ne sono attualmente sprovviste.

2. Le spese sostenute per la realizzazione e il funzionamento di detti centri, sempreché non possano beneficiare di altri aiuti comunitari, sono imputabili al FEOGA fino alla concorrenza di un importo massimo di 400.000 ECU per centro.

## Art. 25.

*Dimostrazione, diffusione e verifica risultati*

1. Allo scopo di orientare gli imprenditori agricoli nella scelta di modelli aziendali più rispondenti agli obiettivi di miglioramento delle strutture agrarie nonché di individuare idonee metodologie per la valutazione dell'efficacia delle misure adottate, la Regione può richiedere, ai sensi dell'art. 22 del regolamento C.E.E. n. 797/85, e con le procedure ivi previste, l'intervento finanziario del FEOGA per promuovere:

a) la realizzazione di progetti pilota destinati ad illustrare agli agricoltori le possibilità reali di sistemi, metodi e tecniche di produzione rispondenti agli obiettivi di cui al primo comma del precedente art. 8;

b) la realizzazione di studi di valutazione dell'efficacia economica delle misure previste dalla presente legge nonché dell'incidenza, agli stessi fini, dei servizi di sviluppo agricolo.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 26.

*Disposizioni di carattere generale*

1. Nell'applicazione della presente legge, gli aiuti previsti dai precedenti articoli sono prioritariamente accordati nell'ambito delle disponibilità finanziarie e delle domande presenti in ciascun anno di operatività, alle iniziative ricadenti nell'ambito dell'area interessata dal «Programma Integrato Mediterraneo» per l'Umbria, di cui al Regolamento C.E.E. n. 2088/85.

## Art. 27.

*Valore dell'ECU*

1. Ai fini della presente legge, il valore in lire italiane dell'ECU (European Currency Unit) è quello fissato al 1° gennaio dell'anno in cui è decisa la concessione dell'aiuto.

## Art. 28.

*Abrogazione*

1. Le leggi regionali n. 37 e 38 del 20 luglio 1979, ad eccezione dell'art. 4 di quest'ultima, recante norme per l'attuazione delle Direttive C.E.E. numeri 159, 160 e 161 del 1972 e n. 268 del 1975, sono abrogate.

2. A norma dell'art. 32, paragrafo 2, del regolamento C.E.E. n. 797/85, gli aiuti previsti dalle leggi regionali di cui al precedente comma si continuano ad applicare alle domande presentate anteriormente al 30 settembre 1985, nel rispetto, per quelle presentate dal 1° aprile 1985, dei divieti e delle restrizioni di cui al terzo comma dell'art. 8 della presente legge e all'art. 8, paragrafo 4, del citato regolamento.

## Art. 29.

*Norma finanziaria*

1. All'individuazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sarà provveduto con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 31 marzo 1988

MANDARINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 gennaio 1987 (atto n. 372) e in data 29 febbraio 1988 (atto n. 666) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 marzo 1988.*

(Omissis).

88R0391

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1988, n. 12.

**Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e degli organismi di difesa delle produzioni.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 25 dell'11 aprile 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

**ANTICIPAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

## Art. 1.

1. È istituito un fondo di rotazione per l'anticipazione degli interventi finanziari previsti dall'art. 1, secondo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, a favore delle aziende agricole singole ed associate danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche riconosciute di carattere eccezionale.

## Art. 2.

*Modalità d'intervento del fondo regionale*

1. Il fondo regionale opera per anticipare, rispetto all'intervento del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito gravi danni alle produzioni, alle strutture fondiarie, alle scorte vive e morte, ai capitali di conduzione, disponendo la concessione di agevolazioni contributive e creditizie con le modalità e le misure da detta legge previste.

2. Gli interventi sui fabbricati rurali possono essere ammessi alle agevolazioni qualora non rientrino nella competenza di provvedimenti nazionali specifici, emanati o proposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o di quelli eventualmente adottati dalla C.E.E.

3. Gli impianti cooperativi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli zootecnici, in quanto collegati ai processi produttivi aziendali, sono considerati strutture agricole.

## Art. 3.

*Procedure tecnico-amministrative  
Precedenze - Rapporti con gli istituti di credito*

1. Entro 15 giorni dal verificarsi degli eventi calamitosi, i servizi operativi zonalì dell'area agricoltura e foreste comunicano all'assessorato all'agricoltura i dati relativi ai danni provocati dagli eventi suddetti.

2. Qualora sussistano le condizioni per l'intervento del «Fondo di solidarietà nazionale», la giunta regionale, entro i successivi quindici giorni delimita con deliberazione immediatamente eseguibile, le zone territoriali danneggiate, indica le provvidenze da adottare, stabilisce i termini per la presentazione delle domande e propone al Ministero dell'agricoltura e foreste la emanazione del decreto di riconoscimento della eccezionalità dell'evento, ai fini dell'intervento del fondo medesimo.

3. Le domande di concessione delle provvidenze sono ammissibili entro i termini indicati dall'atto di cui al secondo comma e sono presentati ai servizi operativi territoriali competenti per territorio che, effettuata una sollecita istruttoria, le rimettono, nei termini previsti dallo specifico programma operativo, all'assessorato all'agricoltura.

4. Le provvidenze sono concesse con precedenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative.

5. Si applicano, per quanto riguarda l'operatività degli istituti di credito ed i rapporti dei medesimi con la Regione, le procedure di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

6. I provvedimenti di concessione dei benefici contributivi e creditivi di cui al primo comma dell'art. 1, verranno emanati ad intervenuta dichiarazione da parte del Ministero agricoltura e foreste dell'esistenza di eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

## TITOLO II

### CONSORZI ED ORGANISMI COSTITUITI PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI

#### Art. 4

##### *Costituzione e riconoscimento dei Consorzi - Vigilanza*

1. I consorzi e gli altri organismi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, aventi lo scopo della difesa attiva e passiva delle produzioni dai danni della grandine, del gelo e della brina, sono costituiti con atto pubblico e sono riconosciuti con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che ne approva gli statuti.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti dei consorzi e degli organismi regolarmente riconosciuti, i cui statuti siano stati adeguati alle previsioni della legge 15 ottobre 1981, n. 590, richiamata.

3. Le funzioni di vigilanza sull'attività dei consorzi e degli organismi di cui ai precedenti commi sono attribuite alla giunta regionale.

#### Art. 5.

##### *Contributi a favore dei consorzi ed organismi di difesa*

1. La giunta regionale concede a favore dei consorzi e degli organismi di difesa di cui al primo e secondo comma dell'art. 4, un contributo, fino alla misura massima dello 0,30 per cento calcolato sul valore delle produzioni assicurate ai sensi dell'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 nell'anno precedente, da versare alla cassa sociale.

2. A norma del numero 1, secondo comma dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, la quota a carico degli associati non può essere inferiore al 2 per cento del valore della produzione annua denunciata.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per le anticipazioni previste dalla presente legge è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo 8285 denominato «Fondo regionale di rotazione per l'anticipazione degli interventi finanziari previsti dall'art. 1, lettere a), b), c) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198». Le somme imputate al fondo regionale, a titolo di concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, rappresentano la prima annualità del concorso medesimo. L'entità del fondo suddetto e la relativa copertura finanziaria saranno stabilite con legge di bilancio o di variazione.

2. Le assegnazioni statali per gli interventi di cui al precedente comma saranno introitate dalla Regione nei pertinenti capitoli 1195, 1197, 1198 della parte entrata del proprio bilancio ed iscritti ai correlati capitoli 8100, 8280 e 7970 della parte spesa dello stesso bilancio.

3. Le somme impegnate dalla Regione per la concessione delle anticipazioni di cui all'art. 1 sono recuperate a carico delle assegnazioni statali per le finalità dell'art. 1, lettere a), b), c) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198 e destinate al reintegro della dotazione del fondo iscritto al capitolo 8285. Il reintegro è di volta in volta disposto con provvedimento della giunta regionale.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito il capitolo 3120 denominato «Recupero di somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui all'art. 1 lettere a), b), c) e d)», della legge 15 ottobre 1981, n. 590».

5. Le somme impegnate a carico del fondo regionale di cui al capitolo 8285 e non coperte dalle correlative assegnazioni statali rimangono a carico del fondo medesimo.

6. Per gli interventi di cui all'art. 5 della presente legge è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo 3905 denominato «Contributi a favore di consorzi ed organismi di difesa di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590». Il relativo stanziamento sarà disposto con legge il bilancio o di variazione a norma di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 6 aprile 1988

MANDARINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 dicembre 1987 (atto n. 622) e in data 29 febbraio 1988 (atto n. 657) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 marzo 1988.*

88R0392

## REGIONE LAZIO

### LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1988 n. 1.

Ulteriori integrazioni della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1987».

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale, della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1988)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

i. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1985, n. 26, relativa all'esigenza di adeguamenti tecnici, tecnologici ed organizzativi conseguenti alla particolare funzione e localizzazione dell'ospedale in località di Pietralata di Roma, il numero dei posti letto previsto nell'art. 2 della medesima legge regionale è elevato a 384; conseguentemente, il termine di cui all'art. 6 della predetta legge regionale è prorogato di tre mesi.

2. L'importo previsto dall'art. 8 della legge regionale 31 marzo 1985, n. 26, per la realizzazione del predetto ospedale è elevato a L. 97.500.000.000.

3. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, l'autorizzazione complessiva di spesa prevista dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 56, nel cui ambito rientra l'onere recato dalla legge regionale 31 marzo 1985, n. 26, come modificato dal presente articolo, è elevata fino alla concorrenza della spesa autorizzata, nel triennio 1986-1988. La relativa somma sarà iscritta nel bilancio regionale ad integrazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale al capitolo n. 13207.

## Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa, mediante trasferimenti agli enti locali, prevista dall'art. 25, ultimo comma, della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, concernente l'acquisizione e/o la ristrutturazione di immobili da adibire a strutture permanenti dei servizi sociali, è ulteriormente rinnovata per l'anno 1987 nella misura complessiva di L. 6.000.000.000, il predetto importo sarà iscritto al capitolo n. 14501 del bilancio regionale 1987.

2. Mediante trasferimenti agli enti locali è, altresì, autorizzata per l'anno 1987 la spesa di L. 4.000.000.000 per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, in materia di impianti sportivi. La predetta somma di L. 4.000.000.000 sarà stanziata nel capitolo n. 17105 del bilancio regionale per l'anno 1987.

3. Il termine unificato per la presentazione delle domande da parte degli enti locali, previsto dalle vigenti norme, limitatamente agli interventi previsti dal presente articolo, si intende esteso alle richieste che saranno prodotte entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'art. 4 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

«I contenuti, le modalità ed i criteri attuativi dell'intervento di cui al precedente comma articolo restano disciplinati dalla deliberazione del consiglio regionale del Lazio n. 363 del 28 maggio 1987».

5. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al capitolo n. 16851, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale 22 novembre 1982, n. 51, è destinato esclusivamente all'attuazione del programma destinato al recupero di Palazzo Doria a Valmontone.

6. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, concernente: «Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali» nonché il secondo comma dell'art. 3 della medesima legge regionale sono soppressi.

7. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al capitolo n. 16031 tabella B Spesa, riferito alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, è destinato esclusivamente all'attuazione delle attività promosse dagli enti locali e dai consorzi di enti locali.

8. La Regione garantisce l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme per il pagamento delle quote di ammortamento del mutuo contratto dall'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44.

9. Il maggiore stanziamento di L. 100.000.000 previsto al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera i), è destinato esclusivamente allo studio di fattibilità per un piano di sviluppo nel comprensorio riva destra del Garigliano comprendente il territorio dei comuni di Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia.

10. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al capitolo n. 15001, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale 18 settembre 1979, n. 78, è destinato esclusivamente ad interventi svolti dai comuni ed in istituzioni scolastiche di cui all'art. 3 della suddetta legge.

11. Il maggiore stanziamento di L. 3.800.000.000 previsto al capitolo n. 10222, tabella B Spesa, è destinato esclusivamente alla depurazione del lago di Nemi di cui alle leggi regionali 9 novembre 1981, n. 30 e 11 giugno 1986, n. 19.

12. Il maggiore stanziamento di L. 150.000.000 previsto al capitolo n. 16886, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale 20 marzo 1987, n. 27, è destinato esclusivamente all'attuazione di quanto stabilito nell'art. 3 della suddetta legge e così ripartito:

a) lettera d) L. 50.000.000;

b) lettera e) L. 140.000.000.

## Art. 3.

1. La misura del contributo previsto dall'art. 14 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 23, a favore del centro interregionale di coordinamento e documentazione per la cartografia e le informazioni territoriali, da iscriversi al capitolo n. 18005 del bilancio regionale, è elevato di L. 150.000.000.

2. L'ammontare dei trasferimenti agli I.D.I.S.U. (Istituti per il diritto allo studio universitario) per L. 26.900.000.000, al netto degli oneri per il personale, indicato all'art. 4, terzo comma, della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44, concernente: «Ulteriori integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1987"», è ulteriormente elevato di L. 3.000.000.000 per il medesimo esercizio 1987 per le esigenze finanziarie dell'I.D.I.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) di Roma «La Sapienza».

3. L'autorizzazione di spesa relativa alla stampa degli elaborati dei piani paesaggistici indicata all'art. 4, quarto comma, della predetta legge regionale 24 luglio 1987, n. 44, è elevata di ulteriori L. 700.000.000 per l'anno 1987.

4. Per consentire al comune di Roccasecca dei Volsci l'acquisto di un immobile da adibire a nuova sede del municipio, dei servizi e strutture comunali, la somma di L. 270.000.000 iscritta al capitolo n. 29852, lettera c), con la legge regionale 24 luglio 1987, n. 45, è trasferita al capitolo n. 26174 «Contributo regionale al comune di Roccasecca dei Volsci per l'acquisizione della nuova sede municipale».

## Art. 4.

1. Per l'anno 1987 è autorizzato il rifinanziamento della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65, concernente gli interventi per la realizzazione del progetto Etruschi, per l'importo complessivo di L. 3.535.000.000, ripartito come segue:

capitolo n. 16250 «Spese per gli interventi di cui all'art. 2, lettera a), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65» L. 100.000.000;

capitolo n. 16251 «Spese per gli interventi di cui all'art. 2, lettera b), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65» L. 700.000.000;

capitolo n. 16252 «Contributi per gli interventi di cui all'art. 2, lettera c), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65» L. 1.035.000.000;

capitolo n. 16253 «Spese per gli interventi di cui all'art. 2, lettera d), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65» L. 1.100.000.000;

capitolo n. 16254 «Contributi per gli interventi di cui all'art. 2, lettera e), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65» L. 500.000.000;

capitolo n. 16255 «Iniziative promozionali volte alla conoscenza della cultura etrusca nel mondo della scuola (legge regionale 7 maggio 1985, n. 65)» L. 100.000.000.

## Art. 5.

1. A sostegno di iniziative dirette a favorire la valorizzazione agricolo-zootecnica dell'area di Maccarese anche attraverso progetti di ricerca, sperimentazione ed industrializzazione nel campo delle agrobiotecnologie, dell'automazione dei processi e del loro monitoraggio, dell'ottimizzazione energetica e del miglioramento dell'ambiente, nonché della qualificazione o riconversione del personale, viene stanziato un fondo speciale di L. 400.000.000 da trasferire all'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) per la contrazione di un mutuo finalizzato nell'erogazione dei predetti contributi.

2. Il suddetto importo verrà iscritto al capitolo n. 01502 del bilancio 1987.

## Art. 6.

1. I quadri «A», «B» e «C» allegati alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, devono ritenersi integrati con i capitoli, denominazioni, riferimenti legislativi ed importi integrativi introdotti con la presente legge e con la legge regionale di assetto del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 gennaio 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 1) della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.*

88R0393

**LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1988, n. 2.**

**Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1987.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1988)*

*(Omissis).*

88R0394

**LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1988, n. 3.**

**Interventi per il ripristino di opere pubbliche e private danneggiate dai nubifragi dell'autunno 1987, verificatisi nella provincia di Viterbo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1988)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I****OGGETTO DEGLI INTERVENTI****Art. 1.****Finalità**

1. La Regione interviene mediante la concessione di contributi in conto capitale per il consolidamento ed il ripristino di opere pubbliche e private, ubicate nella provincia di Viterbo, che hanno subito danni a causa dei nubifragi dell'autunno 1987.

2. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dalla Regione o da altri enti pubblici per le stesse finalità e, in particolare, con quelle previste dall'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57.

3. I suddetti benefici devono comunque intendersi concessi a titolo di anticipazione o di integrazione di quelli eventualmente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

**Art. 2.****Localizzazione**

1. Gli interventi di cui al precedente articolo si attuano nei territori dei comuni individuati con decreto del presidente della giunta regionale da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**TITOLO II****OPERE PUBBLICHE****Art. 3.****Interventi urgenti**

1. La giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, a definire, in relazione all'entità dei danni accertata dal competente settore decentrato dell'amministrazione regionale opere e lavori pubblici, gli interventi urgenti di consolidamento e ripristino di opere pubbliche da effettuare nel territorio dei comuni danneggiati ed individuati con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 2 ed a determinare la misura dei relativi contributi regionali.

2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati con le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

**Art. 4.****Viabilità**

1. Per favorire il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dall'evento calamitoso nei territori, individuati ai sensi del precedente art. 2, vengono concessi contributi alla provincia di Viterbo, nella misura stabilita dalla giunta regionale con apposita deliberazione sulla base di puntuali accertamenti dei danni da parte del competente settore decentrato dell'amministrazione regionale opere e lavori pubblici.

2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati con le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

**TITOLO III****PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO****Art. 5.****Ripristino di fabbricati di proprietà privata danneggiati**

1. Per favorire la sollecita riutilizzazione dei fabbricati di proprietà privata, di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati dall'evento calamitoso, siti nei territori individuati ai sensi del precedente art. 2, vengono concessi ai proprietari contributi in conto capitale sulla spesa occorrente per la riparazione dei fabbricati stessi.

2. Sono ammesse a contributo anche le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici nonché i servizi igienico-sanitari.

3. Ai fini della concessione del contributo dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso del fabbricato quale risultava alla data dell'evento calamitoso.

**Art. 6.****Entità dei danni**

1. I contributi previsti dal precedente art. 5 sono concessi per ciascuna unità immobiliare danneggiata, sull'ammontare della spesa occorrente risultante da apposita perizia giurata, compilata con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente alla data del decreto di cui al precedente art. 2, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata innanzi al cancelliere della pretura competente per territorio; a detto ammontare va sommata la quota I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) oltre un importo forfettario del 5 per cento per spese tecniche e generali.

2. Non sono ammessi aumenti percentuali rispetto ai prezzi unitari del prezzario regionale se non nei casi e con le modalità da questo espressamente previsti.

3. I lavori previsti dalla perizia debbono portare al completo recupero dell'unità immobiliare danneggiata.

4. Qualora la perizia non sia redatta in conformità alle disposizioni di cui ai commi precedenti l'interessato viene escluso dai benefici della presente legge.

**Art. 7.****Entità dei contributi**

1. I contributi regionali sono concessi nella misura del 50 per cento sulla spesa determinata con le modalità indicate al precedente art. 6. Tale spesa, compresa I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) e spese tecniche e generali, non potrà comunque essere superiore a lire 10 milioni per ciascun alloggio e L. 2.500.000 per ogni locale con diversa destinazione.

2. Ciascun proprietario non può essere ammesso a contributo per più di tre locali con destinazione diversa da quella di alloggio.

3. Il superamento, nelle perizie, dei massimali indicati nei precedenti commi comporta l'esclusione dai benefici previsti dal precedente art. 5.

## Art. 8.

*Maggiorazione della percentuale di contributo per i redditi bassi*

1. Il comune interessato, in sede di definizione della graduatoria prevista dal successivo art. 10, può, esclusivamente per le unità immobiliari utilizzate ed effettivamente abitate a carattere continuativo dallo stesso proprietario residente, elevare la percentuale indicata al precedente art. 6, primo comma, al 70 per cento della spesa occorrente ove il reddito annuo del predetto proprietario sia compreso tra lire 10 milioni e L. 12.500.000 ed al 90 per cento della spesa ove tale reddito sia inferiore a lire 10 milioni.

2. Il reddito di cui al precedente comma è individuato come reddito familiare complessivo quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare.

3. In caso di unità immobiliari appartenenti proindiviso a più proprietari, il reddito familiare da considerare ai fini del primo comma del presente articolo è il più alto tra quelle possedute dai vari comproprietari.

## Art. 9.

*Modalità per concorrere alla concessione dei contributi*

1. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dal precedente art. 5 debbono pervenire al comune nel quale l'edificio danneggiato è ubicato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio del decreto del Presidente della giunta regionale di cui all'art. 2 della presente legge.

2. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti:

a) l'esatta ubicazione e consistenza dell'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo;

b) le generalità di tutti i proprietari dell'unità immobiliare stessa;

c) la residenza e la composizione del nucleo familiare di ogni proprietario;

d) l'utilizzazione, con riferimento alla classificazione di cui al successivo art. 10, secondo comma, della unità immobiliare;

e) il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del proprietario ovvero il reddito dei nuclei familiari di tutti i comproprietari, in caso di proprietà indivisa di una unica unità immobiliare;

f) la ripartizione millesimale o concordata delle spese e l'accettazione della ripartizione stessa da parte di ogni singolo condominio, concorrente al contributo, in caso di edifici condominiali.

3. Prima dell'erogazione del contributo i beneficiari possono essere invitati a presentare la documentazione di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista al precedente secondo comma, rilasciata ai sensi delle norme vigenti dalle competenti amministrazioni.

4. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del decreto indicato nel primo comma del presente articolo, deve pervenire allo stesso comune la perizia prevista dal precedente art. 6, primo comma.

## Art. 10.

*Criteri di massima per la compilazione delle graduatorie*

1. Il comune esamina le domande pervenute a norma del precedente art. 9, effettua eventuali controlli onde accertare la regolarità e veridicità, quindi, con deliberazione del proprio consiglio, stabilisce l'ammissibilità delle domande stesse in relazione a quanto disposto dai precedenti articoli e ne determina una graduatoria, indicando, per i proprietari residenti, l'eventuale elevazione della percentuale di contributi previsto dal precedente art. 8, primo comma.

2. Per la formazione della graduatoria indicata al precedente comma, devono essere tenuti presenti i seguenti criteri di priorità:

a) unità immobiliari effettivamente utilizzate a carattere continuativo, alla data dell'evento calamitoso, dagli stessi proprietari residenti;

b) unità immobiliari utilizzate a carattere continuativo, alla data dell'evento calamitoso, da locatari residenti;

c) unità immobiliari utilizzate stagionalmente;

d) unità immobiliari utilizzate saltuariamente o non utilizzate.

3. Debbono essere tenute in particolare considerazione le domande di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato; dette domande possono essere raggruppate ed inserite in graduatoria in corrispondenza della posizione spettante alla maggioranza delle domande stesse.

## Art. 11.

*Concessione dei contributi*

1. La giunta regionale ripartisce, tra i comuni individuati con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 2, le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento delle finalità di cui al presente titolo, in base alla entità delle perizie presentate a corredo delle domande dichiarate ammissibili dagli stessi comuni a norma del precedente art. 10, sentita la commissione consiliare permanente competente.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale secondo le priorità indicate nelle graduatorie di cui alle deliberazioni comunali previste nel precedente art. 10, primo comma.

3. Per i casi previsti dal precedente art. 10, secondo comma, lettera b), il contributo è concesso solo in presenza di atto formale da cui risulti la prosecuzione del rapporto di locazione esistente al momento dell'evento calamitoso, salvo rinuncia del locatario.

## Art. 12.

*Erogazione dei contributi*

1. I contributi concessi dalla giunta regionale a norma del precedente art. 11, sono erogati agli aventi diritto per il tramite di un funzionario del competente settore decentrato dell'Amministrazione regionale opere e lavori pubblici, allo scopo delegato a norma dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, nella misura di seguito specificata:

a) 40 per cento a dimostrazione di avvenuto inizio lavori, certificato da apposito idoneo verbale rilasciato dalla direzione dei lavori;

b) ulteriore 50 per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso dalla direzione lavori al compimento del 60 per cento delle opere previste nella perizia giurata indicata nel precedente art. 5;

c) residuo 10 per cento a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale, degli atti comprovanti l'avvenuta completa e regolare esecuzione delle opere previste nella suddetta perizia, vistati dal funzionario responsabile del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici.

2. Il funzionario responsabile del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici od un suo delegato ed i funzionari tecnici del comune competente, possono verificare in qualunque momento la regolarità dei lavori e, qualora accertino che i lavori stessi siano stati eseguiti in difformità da quanto risultante nella perizia giurata o comunque in maniera irregolare, devono redigere apposito verbale ed avviare le procedure di recupero totale o parziale delle somme erogate con le modalità di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## Art. 13.

*Autorizzazione sostitutiva*

1. Per le opere ammesse a contributo ai sensi del presente titolo, la concessione edilizia prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita dall'autorizzazione ad eseguire i lavori in analogia al disposto dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dette opere sono altresì esenti dalla corresponsione dei contributi di cui all'art. 3 della citata legge n. 10 del 1977 ai sensi dell'art. 9, lettera g), della stessa legge.

## Art. 14.

*Esecuzione dei lavori*

1. I lavori ammessi a contributo, pena la revoca del contributo stesso, debbono comunque avere inizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 11, primo comma, e terminare entro un anno dalla stessa data.

2. I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati, su motivata istanza del comune interessato o dei singoli danneggiati, con provvedimento del presidente della giunta regionale e su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

3. Per gli edifici di proprietà privata e di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori debbono essere iniziati previa intesa con la competente soprintendenza.

## TITOLO IV

## NORME FINANZIARIE

## Art. 15.

*Norme finanziarie*

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1987.

2. La spesa di cui al precedente comma viene attribuita ai seguenti capitoli di spesa che vengono istituiti nel bilancio regionale 1987 come di seguito indicati:

*(Omissis).*

3. Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di lire 2.000 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera *m*), del bilancio di previsione per l'anno 1987.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 gennaio 1988

## LANDI

*Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.*

88R0395

## LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1988, n. 4.

**Provvedimenti in favore delle imprese artigiane, commerciali, turistico-alberghiere e della pesca, danneggiate dal nubifragio del 22 e del 29 ottobre 1987.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Le provvidenze previste nella presente legge si applicano nelle zone colpite dalle alluvioni verificatesi il 22 ed il 29 ottobre 1987 ed individuate con decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. La Regione è autorizzata ad assegnare fondi in conto capitale ai comuni per la concessione di contributi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei danni subiti ai locali ed alle attrezzature a favore di aziende artigiane, commerciali, turistico-alberghiere e della pesca localizzate con le modalità di cui al precedente articolo.

2. Le domande delle aziende destinatarie dei benefici di cui al precedente comma debbono essere presentate ai comuni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate da una perizia giurata presso la pretura competente, delle opere da eseguire e delle attrezzature di ricostituire e della relativa spesa ammissibile a contributo redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale sulla base, ove possibile, del prezzario regionale alla data del decreto di cui al precedente articolo e per quanto ivi previsto.

3. I comuni interessati, scaduto il termine di cui al precedente secondo comma, provvedono, entro i successivi trenta giorni, con apposita deliberazione consiliare, ad individuare gli aventi diritto nonché a determinare l'ammontare del contributo ammissibile.

## Art. 3.

1. La Giunta regionale determina, sulla base della deliberazione adottata ai sensi del precedente art. 2, terzo comma, e comunicata tempestivamente alla Regione, l'ammontare del fondo da assegnare a ciascun comune per la concessione dei contributi nei limiti dello stanziamento di bilancio di cui al successivo art. 5.

2. In sede consuntiva i comuni trasmettono alla Regione una dettagliata relazione circa l'avvenuta erogazione dei contributi agli aventi diritto.

3. Il presidente della giunta regionale provvederà a trasmettere, entro dieci giorni dal ricevimento, copie delle relazioni di cui al precedente secondo comma alle competenti commissioni consiliari permanenti.

## Art. 4.

1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalla legislazione regionale a favore dei medesimi soggetti, ma non con analoghe provvidenze disposte dalla Regione o da altri enti pubblici per le stesse finalità.

2. I suddetti benefici devono comunque intendersi concessi a titolo di anticipazione o di integrazione di quelli eventualmente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

## Art. 5.

1. Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di lire 2.000 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera *n*), del bilancio di previsione per l'anno 1987.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 gennaio 1988

## LANDI

*Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.*

88R0396

## LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1988, n. 5.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1988 e comunque non oltre il 31 marzo 1988, secondo gli stanziamenti di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 gennaio 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1988.*

88R0397

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

**ABRUZZO**

- ◇ CHIETI  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

**BASILICATA**

- ◇ MATERA  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

**CALABRIA**

- ◇ CATANZARO  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

**CAMPANIA**

- ◇ ANGRÌ (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

**EMILIA-ROMAGNA**

- ◇ ARGENTA (Ferrara)  
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI  
di Laura Zagatti  
Via Matteotti, 35/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)  
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

**FRIULI-VENEZIA GIULIA**

- ◇ GORIZIA  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE  
Cartolibreria -UNIVERSITAS-  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

**LAZIO**

- ◇ APRILIA (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

**LIGURIA**

- ◇ IMPERIA  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
  - ◇ LA SPEZIA  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
  - ◇ SAVONA  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r
- LOMBARDIA**
- ◇ ARESE (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
  - ◇ BERGAMO  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
  - ◇ BRESCIA  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
  - ◇ COMO  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
  - ◇ CREMONA  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
  - ◇ MANTOVA  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
  - ◇ PAVIA  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
  - ◇ SONDRIO  
Libreria ALESSO  
Via dei Calmi, 14
  - ◇ VARESE  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5
- MARCHE**
- ◇ ANCONA  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO  
Libreria MALIPIERO  
Corso XI Settembre, 61
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

**MOLISE**

- ◇ CAMPODASSO  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

**PIEMONTE**

- ◇ ALESSANDRIA  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Gaiberti, 10
- ◇ NOVARA  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

**PUGLIA**

- ◇ ALTAMURA (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendite giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSÌ  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

**SICILIA**

- ◇ AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanza editoriali  
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA  
Centro didattico IBLEO  
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maostranza, 22
- ◇ TRAPANI  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

**TOSCANA**

- ◇ AREZZO  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA  
Libreria BARONI  
Via Fillungo, 43  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ BOLZANO  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ FOLIGNO (Perugia)  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VALLE D'AOSTA**

- ◇ AOSTA  
Libreria MINERVA  
Via dei Tullier, 34

**VENETO**

- ◇ BELLUNO  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggioro, 31
- ◇ VENEZIA  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.n.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	229.000
- semestrale	L.	120.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	59.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1988.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221